

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	9
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	18
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	20
DIFESA (IV)	»	40
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	46
FINANZE (VI)	»	64
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	65
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	71
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	73
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	74
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	75

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	81
AGRICOLTURA (XIII)	»	92
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	107
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	109
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	110

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo – Rel. Baldelli (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XII)	5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Bruno TABACCI – Intervengono il sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti Tullio Ferrante e il sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.05.

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

C. 1067 Governo – Rel. Baldelli.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BALDELLI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 1067 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 5 articoli per un totale di 34 commi, appare riconducibile alla finalità unitaria di recare disposizioni urgenti volte alla realizzazione di un collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri, salvo intese, nella riunione del 16 marzo 2023, è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" a 15 giorni di distanza, il 31 marzo 2022; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze (si veda da ultimo la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta del 25 maggio 2022 sul disegno di legge C. 3614 di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022) il

Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala anche che dei 34 commi 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di due decreti ministeriali e di un provvedimento di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 3-bis, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di circoscrivere meglio le "particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati" dal Ministero dell'economia che lo statuto della società *in house* Stretto di Messina SpA è chiamato a definire; al successivo capoverso comma 4 andrebbe meglio specificato il riferimento al "decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020" ai sensi del quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si procederà all'attribuzione delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; in proposito si segnala che il riferimento parrebbe essere piuttosto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2020 con il quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022; anche in questo caso si valuti però l'opportunità di fare riferimento invece al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022 che ha approvato il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 3-bis, comma 4, fa riferimento alla "Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", il richiamo normativo appare allo stato corretto perché il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 risulterà abrogato solo dal 1° luglio 2023, ai sensi dell'articolo 226 del decreto legislativo n. 36 del 2023, recante il nuovo codice dei contratti pubblici; il medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede poi, all'articolo 229, che il nuovo codice entri in vigore dal 1° aprile 2023 ma acquisti efficacia solo dal 1° luglio 2023; ciò premesso, in termini generali, si valuti l'opportunità di approfondire il complesso intreccio tra i due codici;

l'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 3-bis, comma 5, autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, con decreto di quest'ultimo, un Commissario straordinario responsabile per lo svolgimento di compiti di controllo e vigilanza sull'attività della società Stretto di Messina Spa; in tal senso, la disposizione opera una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; la medesima disposizione, inoltre, precisa che il Commissario straordinario opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, secondo cui tale soggetto è autorizzato ad agire in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-

venzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 25 maggio 2022 sul disegno di legge C. 3614 di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022);

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), capoverso articolo 3-bis, commi 3 e 4;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), capoverso articolo 3-bis, commi 4 e 5;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di avviare una riflessione per individuare modalità idonee ad evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. ».

Bruno TABACCI, *presidente*, si sofferma sull'osservazione formulata all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), capoverso articolo 3-bis, comma 5, nella parte in cui essa, in linea con i precedenti pareri approvati dal Comitato, invita il Governo a definire con maggiore certezza i poteri e le prerogative riconosciute ai commissari straordinari, auspicando a tal fine che le Commissioni riunite responsabili per la sede referente possano intervenire in merito.

Valentina BARZOTTI sottolinea la mancanza nella documentazione fornita dal Governo a corredo del provvedimento in esame dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione e, rilevando che si tratta di una circostanza più volte stigmatizzata dal Comitato, invita il rappresentante del Governo a fornire spiegazioni sul punto.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE prende atto della proposta di parere espressa dal relatore e, con specifico riguardo alla richiesta formulata dalla deputata Barzotti, si impegna a verificare lo stato di elaborazione della documentazione richiesta presso gli uffici competenti.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina BARZOTTI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, si sofferma in particolare sul suo carattere disorganico, aspetto assai problematico che

sarà sottolineato dalla proposta di parere; formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1060 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 25 articoli per un totale di 89 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre ben distinte finalità: l'introduzione di misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas; l'introduzione di misure per far fronte alla carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale; l'introduzione di disposizioni volte a consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio 2023; con riferimento in particolare alla terza delle finalità richiamate, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad una *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria", in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare pertanto "in concreto non pertinente"; a tale riguardo, si valuti quindi se considerazioni del medesimo tenore non possano valere anche per la terza delle finalità indicate; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità sopra descritte delle seguenti disposizioni: l'articolo 16, volto a estendere il perimetro applicativo e inasprire la cornice edittale del reato di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale, in tema di lesioni a personale sanitario; il comma 1 dell'articolo 24, che incrementa il fondo per le missioni internazionali; il comma 2 dell'articolo 24, che istituisce un fondo per le vittime dell'amianto, e il comma 4 dell'articolo 24 che incrementa il fondo di parte capitale per il sostegno delle eccel-

lenze nella gastronomia e nell'agroalimentare italiano;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, si segnala che degli 89 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 3 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura; in un caso è inoltre previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo dello Stato pari al 52 per cento degli oneri complessivi, al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativamente agli anni da 2015 a 2018; il comma 3 del medesimo articolo prevede che le aziende fornitrici di dispositivi medici eroghino alle regioni la restante quota del 48 per cento a loro carico entro il 30 giugno 2023, a condizione che queste non abbiano previamente attivato contenzioso ovvero, se già attivato, vi rinuncino; in caso contrario, per le aziende che attivino contenzioso ovvero non vi rinuncino, rimane l'obbligo di pagamento degli importi integrali come determinati dal decreto interministeriale del 6 luglio 2022 e conseguenti provvedimenti regionali; ciò premesso, al fine di tracciare con maggiore certezza il perimetro di operatività di tale regime, si valuti l'opportunità di precisare alcuni elementi: in primo luogo, potrebbe essere meglio esplicitato lo specifico contenzioso cui il comma in esame fa riferimento, che appare comunque essere quello, come segnalato dalla relazione tecnica, sollevato avverso il decreto interministeriale 6 luglio 2022 e ai conseguenti provvedimenti regionali; in secondo luogo, potrebbero essere indicati i termini per la rinuncia al contenzioso e per il versamento della quota integrale ove non

vi sia rinuncia; il comma 2 dell'articolo 24 istituisce un Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori (o, in caso di decesso, dei loro eredi) di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali per i quali abbia trovato applicazione la disciplina in materia di trattamento di integrazione salariale e pensionamento anticipato per ristrutturazione e riconversione di imprese che utilizzavano amianto (articolo 13 della legge n. 257 del 1992); il secondo periodo della medesima disposizione stabilisce che a tale fondo possono accedere anche le società partecipate di cui al periodo precedente; si valuti pertanto l'opportunità di specificare meglio in quali termini e secondo quali modalità è riconosciuto ad enti societari l'accesso ad un fondo istituito per indennizzare i lavoratori di un settore (o i loro eredi) che hanno contratto patologie a causa dell'esposizione all'amianto; andrebbe inoltre specificato perché, nonostante il fondo sia istituito per il solo 2023, si faccia riferimento al limite delle risorse "annue" disponibili; il comma 5 del medesimo articolo, inoltre, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero; il comma rimette inoltre a un decreto del Ministro delle imprese l'individuazione delle modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con "gli aiuti di Stato"; al riguardo, si valuti l'opportunità di fare più precisamente riferimento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; il successivo comma 6, infine, prevede alla copertura degli oneri derivanti "dai commi 1 e 5"; al riguardo, si valuti l'opportunità di fare piuttosto riferimento alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 dato che anche i commi 2, 3 e 4 recano autorizzazioni di spesa;

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN)

né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 8, comma 3; e l'articolo 24, commi 2, 5 e 6. ».

Il sottosegretario Federico FRENI, dopo aver preso atto della proposta di parere formulata dal relatore, rileva, con specifico riferimento all'osservazione espressa all'articolo 8, comma 3, con cui si chiede al Governo di precisare alcuni elementi relativi alla rinuncia al contenzioso quale condizione di pagamento in misura ridotta per il ripianamento del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, che la disciplina normativa cui la norma fa implicito riferimento è quella prevista all'articolo 84 del codice del processo amministrativo, che disciplina la rinuncia al ricorso giurisdizionale; sul punto, illustra come, avendo il contenzioso cui la norma fa riferimento natura necessariamente amministrativa, uno specifico ed esplicito richiamo normativo alla disposizione citata non sia, a suo avviso, necessario, atteso che la rinuncia al ricorso è possibile solamente osservando le modalità prescritte al menzionato articolo 84, che pertanto deve ritenersi implicitamente, ma inequivocabilmente, richiamato dalla disposizione in esame.

Valentina BARZOTTI, *relatrice*, si interroga in ordine all'opportunità di inserire comunque un esplicito richiamo al riferimento normativo citato dal sottosegretario, così da rendere il testo più completo e accessibile anche a chi non possiede una conoscenza specialistica della normativa di settore. Evidenzia, inoltre, la mancanza dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione

(AIR), circostanza più volte stigmatizzata dal Comitato, e chiede informazioni al rappresentante del Governo al riguardo.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel comprendere le motivazioni dell'osservazione della deputata Barzotti sull'opportunità di inserire il riferimento all'articolo 84, ribadisce che comunque il riferimento è inequivoco. Con riferimento alla mancata predisposizione di ATN e AIR, ritiene giustificati i rilievi critici avanzati e si impegna ad accertare lo stato di predisposizione di tale documentazione.

Bruno TABACCI, *presidente*, associandosi al rilievo formulato dalla collega Barzotti relativamente alla mancanza dell'analisi tecnico-normativa e di quella impatto della regolamentazione, ricorda come nella

seduta del Comitato del 22 dicembre 2022 la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Siracusano si fosse impegnata a trasmettere alle Camere, ove tale documentazione non fosse già completa e pronta per essere trasmessa, quantomeno degli elementi di analisi che consentano di svolgere un esame più approfondito del provvedimento in esame; a conferma della complessità del provvedimento, segnala poi, pur trattandosi di un aspetto di merito, come dalle audizioni svolte dalle commissioni competenti in sede referenti, siano emersi numerosi profili problematici, anche di natura costituzionale, nella parte relativa alla disciplina fiscale.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.25.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 19.15 alle 20.35.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti della deputata Alessia Morani, pendente presso il tribunale di Bergamo (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 9) (*Esame e rinvio*) 10

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei *social media*.

Audizione del professor Stefano Ceccanti, Università degli studi « La Sapienza » 12

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Alessandro PALOMBI.

La seduta comincia alle 10.20.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti della deputata Alessia Morani, pendente presso il tribunale di Bergamo (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 9).

(Esame e rinvio).

Alessandro PALOMBI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Alessia Morani, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Bergamo (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 9).

Si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 27 aprile 2022, sulla quale l'incarico di relatore è stato affidato al deputato Dori.

Cede quindi la parola al relatore per illustrare la questione alla Giunta.

Devis DORI (AVS), *relatore*, rappresenta che il documento in titolo riguarda un procedimento penale originato dalla denuncia-querela di Giacomo Lodovici, consigliere comunale di minoranza del comune di Lallio (BG), nei confronti dell'on. Alessia Morani, deputata all'epoca dei fatti. All'on. Morani è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità (articolo 595, terzo comma, del codice penale), con l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato; l'intero fascicolo del procedimento è agli atti della Giunta.

Fa presente che la richiesta è pervenuta in data 27 aprile 2022 dal Tribunale di Bergamo – Ufficio GIP-GUP, dopo che il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 31 marzo 2022, ha ritenuto infondata l'eccezione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della

Costituzione sollevata dall'indagata e ha sospeso il procedimento, disponendo la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati.

Ricorda che la denuncia-querela è stata presentata il 30 giugno 2017 dal consigliere Lodovici, che si è anche costituito parte civile, per dichiarazioni rese dall'on. Morani nel corso della trasmissione televisiva *Matrix* andata in onda l'11 aprile 2017 (che è riprodotta in un DVD allegato al fascicolo agli atti della Giunta), e che quindi i fatti risalgono alla XVII legislatura. Nella trasmissione televisiva si discuteva di Agenzia delle entrate, di cartelle esattoriali e di burocrazia. Tra i casi esposti vi era quello della sanzione amministrativa di oltre mille euro che era stata comminata all'Associazione genitori A.Ge. di Lallio, la cui presidente era presente in studio. L'associazione era stata sanzionata a seguito di un esposto presentato dal consigliere Lodovici che chiedeva di verificare la regolarità delle procedure amministrative seguite nell'organizzazione, da parte della citata associazione, di una camminata non competitiva per bambini. A seguito dell'esposto era emerso che l'associazione aveva omesso di presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la distribuzione gratuita di merende nel punto di ristoro predisposto lungo il percorso della camminata, in asserita violazione di quanto disposto dalla legge regionale lombarda. Nella denuncia-querela si evidenzia che l'associazione avrebbe prestato acquiescenza alla sanzione, formulando istanza di pagamento rateale della stessa, salvo poi – attraverso esternazioni pubbliche della presidente – riferire la vicenda alla stampa, che se ne è occupata in termini che il querelante ritiene semplicistici e paradossali, parlando di una multa comminata per « *avere spalmato la marmellata sulle fette biscottate* ». Nella trasmissione televisiva dell'11 aprile 2017, dopo che la presidente dell'associazione aveva raccontato la vicenda, commentata anche dal conduttore Porro, l'on. Morani è intervenuta sostenendo che non si trattava di un problema di burocrazia perché, essendo stato presentato l'esposto, il pubblico ufficiale aveva l'obbligo di procedere, altri-

menti avrebbe commesso un reato. Secondo l'on. Morani si era trattato di « *un problema di un cretino che fa una segnalazione* », che aveva obbligato il pubblico ufficiale a procedere; in conseguenza di tale problema, rappresentato dal « *cretino a monte che fa la segnalazione* » si era determinato il fatto che le mamme dell'associazione erano « *state multate ingiustamente ma perché un cretino ha fatto un esposto* ». Il consigliere Lodovici, benché non espressamente nominato dalla deputata, ha sporto la denuncia-querela in quanto, essendo il fatto assunto agli « onori » della cronaca, quantomeno locale, egli risultava pienamente identificabile e oggetto di denigrazione « *pesantemente ed in modo del tutto gratuito ed ingiustificato* ».

Riferisce che il 14 maggio 2018 il pubblico ministero ha ritenuto le affermazioni della deputata non coperte da insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 Costituzione ma ha comunque chiesto l'archiviazione per tenuità del fatto. La richiesta di archiviazione, alla quale si è opposta la parte civile, non è stata accolta dal GIP, il quale con ordinanza dell'8 luglio 2019 ha disposto l'obbligo per il PM di formulare l'imputazione a carico dell'indagata.

Riporta che, nell'udienza preliminare del 3 marzo 2022, la difesa dell'on. Morani ha eccepito l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'imputata, mentre il PM ha rilevato che non si trattava di opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare. Il GIP ha quindi invitato le parti a meglio specificare le proprie richieste e ha fissato una nuova udienza. Pertanto, l'11 marzo 2022 la difesa dell'on. Morani ha depositato una memoria scritta. Nella memoria è evidenziato che, nel contesto di una trasmissione nella quale « *con particolare riguardo alla società di Riscossione Sicilia S.p.A.* » si discuteva degli eccessi della burocrazia, l'argomento della multa all'associazione dei genitori di Lallio era stato introdotto dal conduttore « *in stretta connessione con l'agenzia di riscossione siciliana* » e che la deputata aveva « *semplicemente precisato che non si trattava – come invece affermato dal conduttore – di un problema di burocrazia ma della sconside-*

rata decisione di chiunque (e non del sig. Lodovici che non ha mai nominato) determini l'avvio di un procedimento amministrativo (...) al di fuori di qualsivoglia ragionevolezza ». Pertanto la critica, « riferita generalmente all'iniziativa e non alla persona del Lodovici (mai nominato né conosciuto) », sarebbe coperta da insindacabilità in quanto l'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 « espressamente ne prevede l'applicabilità ad ogni attività ... di critica ... espletata anche fuori del Parlamento ». La difesa ha conseguentemente chiesto il non luogo a procedere per applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione oppure, in subordine, la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati ai sensi della legge n. 140 del 2003.

Nell'udienza del 17 marzo 2022 il PM ha rilevato che « le dichiarazioni rese dall'imputata, contestate nel capo di imputazione, non sono minimamente riconducibili ad alcuna attività parlamentare sia pure atipica » ma ha aderito alla richiesta della difesa di sospendere il procedimento e di trasmettere gli atti alla Camera. La parte civile ha chiesto di fissare l'udienza alla prima data utile dopo la scadenza del termine di legge per la deliberazione della Camera sull'insindacabilità.

Ribadisce che il 31 marzo 2022 il GIP, ritenendo che le dichiarazioni esulino « sia dalla attività parlamentare propria sia da quella divulgativa connessa », non ha accolto l'eccezione di insindacabilità e ha sospeso il procedimento disponendo la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati.

Fa presente che la prossima udienza è fissata l'8 giugno prossimo.

Ricorda infine che, nella scorsa legislatura, la questione era stata definita dalla Giunta il 12 luglio 2022 con una proposta di insindacabilità per l'Aula, che però non è stata esaminata a causa dello scioglimento anticipato della legislatura.

In conclusione, si riserva di avanzare una proposta dopo che l'interessata avrà fornito i chiarimenti ritenuti opportuni, personalmente o tramite l'invio di note scritte, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, e dopo il dibattito che ne seguirà.

Alessandro PALOMBI, *presidente*, rilevando che non vi sono interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessata a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva altresì di riferire dell'odierna seduta al presidente Costa, che provvederà a convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

La seduta termina alle 10.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei social media.

Audizione del professor Stefano Ceccanti, Università degli studi « La Sapienza ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 11.10.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio . 13

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 12 aprile 2023.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori.

C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (C. 1060 Governo).	
Audizione dell'Associazione italiana ospedalità privata (AIOP) e dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani-Emergenza area critica (AAROI-EMAC)	14
Audizione dell'Associazione ricercatori in sanità-Italia (ARSI) e di FederSpecializzandi	14
Audizione delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL	14
Audizione del Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria (Sumai Assoprof)	14
AVVERTENZA	14

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 aprile 2023.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (C. 1060 Governo).

Audizione dell'Associazione italiana ospedalità privata (AIOP) e dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani-Emergenza area critica (AAROI-EMAC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.30.

Audizione dell'Associazione ricercatori in sanità-Italia (ARSI) e di FederSpecializzandi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.

Audizione delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.40.

Audizione del Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria (Sumai Assoprof).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 10.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito del-

l'esame del disegno di legge di conversione del DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto | *di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (C. 1060 Governo).*

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C. 1067 Governo), di rappresentanti di Kyoto Club, Italia Nostra e WWF

16

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 aprile 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C. 1067 Governo), di rappresentanti di Kyoto Club, Italia Nostra e WWF.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	17

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

AUDIZIONI

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.30.

Audizione del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sulle linee programmatiche.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Avverte inoltre che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Simona BONAFÈ (PD-IDP), Alfonso COLUCCI (M5S), Filiberto ZARATTI (AVS), Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), Igor IEZZI (LEGA), Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), Alessandro URZÌ (FDI) e Francesco MICHELOTTI (FDI).

Il Ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fornisce ulteriori precisazioni in relazione ai quesiti e alle osservazioni poste.

Nazario PAGANO, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, di rappresentanti dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, dell'Associazione nazionale Giuristi democratici APS, dell'Associazione Rete Lenford e dell'Associazione Famiglie Arcobaleno	18
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, di Salvatore Curreri, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università Kore di Enna, e di Marilisa D'Amico, professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano Statale	18
---	----

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, di Cinzia Ammirati, avvocato, di Michele Laforgia, avvocato, e di Massimo Clara, avvocato	19
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 aprile 2023.

Audizione in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, di rappresentanti dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, dell'Associazione nazionale Giuristi democratici APS, dell'Associazione Rete Lenford e dell'Associazione Famiglie Arcobaleno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 aprile 2023.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, di Salvatore Curreri, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università Kore di Enna, e di Marilisa D'Amico, professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano Statale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità

commesso all'estero da cittadino italiano, di Cinzia Ammirati, avvocato, di Michele Laforgia, avvocato, e di Massimo Clara, avvocato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 974 Governo e C. 853 Formentini ed altri (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	21
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 913, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	21
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	22
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ...	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	28

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Berlino (13 e 14 marzo 2023)	33
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni del presidente)</i>	34
Sugli esiti della missione svolta a Belgrado (20 e 21 marzo 2023)	33
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni del presidente)</i>	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, indi del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

C. 974 Governo e C. 853 Formentini ed altri.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo scorso.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che sul provvedimento in titolo sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Cultura e Trasporti.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Gardini, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci,

firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

C. 913, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo scorso.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Trasporti e Politiche dell'Unione europea.

Segnala, altresì, che il 21 marzo scorso è stato assegnato alla III Commissione il disegno di legge d'iniziativa del Governo C. 964, di identico contenuto. Pertanto, occorre procedere all'abbinamento delle due proposte di legge, fermo restando che il testo su cui la Commissione è chiamata a votare il conferimento del mandato al relatore è l'Atto Camera 913, già approvato dal Senato.

La Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Coin, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

C. 914, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo scorso.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Attività produttive, Lavoro ed Affari sociali.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Battilocchio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

C. 922 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore*, in premessa, sottolinea che l'Accordo in esame è finalizzato rendere più stretta la collaborazione tra le polizie dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale.

Al riguardo, ricorda che l'Ucraina, anche a seguito della decisione di avviare l'*iter* di adesione all'Unione europea, ha da tempo iniziato un processo di riforma dell'ordinamento costituzionale e del sistema giudiziario, cercando di dotarsi di più efficaci strumenti di contrasto alla corruzione.

Evidenzia che il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello elaborato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, precisa innanzitutto l'obiettivo di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia per prevenire, individuare, reprimere e svolgere indagini sui reati (articolo 1) ed individua le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo stesso (articolo 2), che sono: per la Parte italiana, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza; per la Parte ucraina, la Polizia di Stato.

Rileva che l'Accordo sancisce, inoltre, i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si renderà operativa (articolo 3). Questi sono: il crimine organizzato transnazionale; i reati contro la persona e il patrimonio; la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori; i reati contro la libertà sessuale e l'inviolabilità sessuale della persona; la tratta di persone e l'immigrazione illegale; il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare e radioattivo; la criminalità informatica e la pedopornografia *on line*; i reati economici e finanziari, compreso il riciclaggio; il traffico illecito del patrimonio culturale; i reati contro l'ambiente; i reati di corruzione; i reati nell'ambito della proprietà intellettuale e, infine, i reati collegati al possesso e alla circolazione illegale di veicoli.

Precisa che l'elencazione non ha carattere di esaustività, dal momento che le autorità competenti possono estendere la collaborazione anche al contrasto di ulteriori reati penali previsti dalle rispettive legislazioni.

Osserva che per l'attuazione della collaborazione sono indicate specifiche modalità (articolo 4), tra le quali: lo scambio delle informazioni sui reati e sui gruppi criminali; la formazione delle forze di polizia; gli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale.

Sottolinea che la collaborazione si realizza attraverso le richieste di assistenza, di cui vengono indicati i requisiti formali e

sostanziali (articolo 5), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 6) e le procedure da seguire per la loro esecuzione (articolo 7). Adeguata tutela è riservata al trattamento dei dati sensibili (articolo 8), in coerenza con i criteri previsti in materia dalla direttiva (UE) 2016/680 – a cui l'Italia ha dato attuazione con il decreto legislativo n. 51 del 2018 – e dal regolamento (UE) n. 2016/679.

Evidenzia che è prevista, inoltre, la costituzione di gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare ulteriori esigenze operative, per brevi periodi, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza (articolo 9).

Rileva che l'Intesa contempla la possibilità di effettuare, qualora necessario, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione (articolo 10) e che le spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo sono sostenute da ciascuna parte nell'ambito dei relativi stanziamenti, salvo diverse intese. In particolare, in caso di spese straordinarie sarà necessario uno stanziamento di risorse finanziarie aggiuntivo rispetto alle dotazioni previste negli ordinari capitoli di bilancio (articolo 11).

Osserva che l'Accordo regola, infine, la composizione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione del testo e alla sua applicazione, da risolversi per via diplomatica (articolo 13), nonché le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la denuncia (articolo 14).

Segnala che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. In particolare, l'articolo 3 prevede che agli oneri derivanti dalle spese connesse allo scambio di informazioni e all'organizzazione di riunioni, valutati in poco più di 160 mila euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Precisa che, come accennato, agli eventuali oneri derivanti da spese straordinarie, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Federica ONORI (M5S), condividendo l'obiettivo di rafforzare la collaborazione di polizia per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme, sottolinea che il testo dell'Accordo – negoziato e firmato prima dello scoppio della guerra – è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e solitamente utilizzato per la cooperazione con Paesi *extra*-UE nell'ambito del contrasto alla criminalità transnazionale. A suo avviso, è interessante rilevare – non ultimo in ragione dei più recenti eventi nel Paese – che la disposizione di cui all'articolo 3, punto *g*) dell'Accordo tra gli ambiti di cooperazione include anche quello del traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali radioattivi e nucleari.

Ritiene, dunque, opportuno sottolineare che alla luce del mutato scenario geopolitico è necessario valutare attentamente i parametri di concreta attuazione dell'Intesa nell'ambito dell'attuale contesto di guerra. Auspica, pertanto, una scrupolosa valutazione in merito da parte del Governo.

Edmondo CIRIELLI, *viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elisabetta GARDINI (FDI), *relatrice*, in premessa, segnala che l'Accordo oggetto della ratifica si colloca in un più ampio processo di intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea e il Vietnam, che sono inquadrare nell'Accordo di partenariato e cooperazione, siglato nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016. Dall'Accordo di partenariato sono derivati un Accordo di libero scambio – che non ha richiesto la ratifica da parte dei parlamenti nazionali vertendo su materie di competenza esclusiva dell'Unione europea – e l'Accordo sulla protezione degli investimenti, che è oggetto della presente ratifica.

Sottolinea che l'Accordo sugli investimenti, infatti, rientra nella competenza concorrente tra UE e Stati membri (in particolare per quanto riguarda gli investimenti non diretti e le controversie investitori-Stato); si tratta, dunque, di un « accordo misto », sottoposto alla ratifica dei parlamenti nazionali, ricorda a tale proposito che l'Accordo è stato già ratificato dal Vietnam l'8 giugno del 2020.

In termini generali segnala che il nuovo Accordo, una volta ratificato, sostituirà i Trattati bilaterali esistenti tra il Vietnam e Paesi dell'Unione (tra cui quello con l'Italia, firmato il 18 maggio 1990). La principale finalità dell'Accordo è il miglioramento del contesto normativo in cui si collocano gli investimenti dei Paesi europei in Vietnam, garantendo che gli investitori UE non siano oggetto di discriminazioni e dispongano di una serie di tutele, ad esempio in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni. A tale proposito, segnala che l'Accordo comprende anche un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie e prevede la costituzione di un tribunale bilaterale *ad hoc* (*In-*

vestment Court System-ICS), in sostituzione del tradizionale meccanismo ISDS (*Investor-State dispute settlement*).

Venendo ai contenuti, evidenzia che l'Accordo è composto di quattro capi e novantatré articoli, oltre a un Preambolo.

Il primo capo riguarda obiettivi e definizioni generali e individua come obiettivo dell'Accordo il miglioramento delle relazioni tra le Parti, in materia di investimenti.

Il secondo capo riguarda la protezione degli investimenti e definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo. In particolare, l'articolo 2.1 individua una serie di eccezioni generali all'applicazione dell'Accordo (dai regimi previdenziali alle attività legate all'esercizio di pubblici poteri, alle questioni relative alla cittadinanza o alla residenza), mentre l'articolo 2.2 ribadisce il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che le norme sulla protezione degli investimenti possano essere considerate come un impegno a non modificare il proprio quadro normativo, anche in materia di aiuti di Stato. Di particolare importanza sono l'articolo 2.3, che prevede l'applicazione della clausola del trattamento nazionale – in base a cui ciascuna Parte riserva agli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri, salve le deroghe elencate – e l'articolo 2.4, che prevede l'applicazione del trattamento della nazione più favorita, in base al quale le Parti concordano di riconoscersi reciprocamente il trattamento più favorevole che abbiano concesso o eventualmente concederanno in futuro nella materia regolata dall'Accordo. Ricorda, altresì, l'articolo 2.5, che garantisce agli investitori un trattamento « equo e giusto », garantendo la « piena protezione e sicurezza » degli investimenti; l'articolo 2.6, che prevede una parità di trattamento tra le Parti per le perdite subite a causa di guerre, conflitti armati o altri eventi simili; l'articolo 2.7, che definisce alcune garanzie nei confronti di provvedimenti di nazionalizzazione; l'articolo 2.8, che garantisce i trasferimenti in valuta convertibile degli investimenti disciplinati dall'Accordo; l'articolo 2.9, che riconosce l'istituto della sur-

rogazione per i pagamenti effettuati in relazione agli investimenti in esame.

Sottolinea che il III capo, che riguarda la risoluzione delle controversie, è diviso in due sezioni, una relativa alle controversie tra le Parti e una relativa alle controversie tra investitori e Parti. Il complesso degli articoli definisce le procedure di consultazione e mediazione, il sistema giurisdizionale di riferimento e lo svolgimento dei procedimenti.

Evidenzia, infine, che il IV capo contiene le disposizioni istituzionali, generali e finali. Tra queste, segnala l'istituzione e l'attività del Comitato dell'accordo (articoli 4.1 e 4.2), le procedure di modifica e (articolo 4.3) e le eccezioni generali per situazioni eccezionali (articoli 4.6-4.8), la durata illimitata salvo denuncia (articolo 4.14) e il processo di adesione all'Accordo di futuri membri dell'UE (articolo 4.21).

Rileva che l'accordo comprende, inoltre, tredici allegati, che riguardano: le autorità competenti; l'esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale; l'intesa sul trattamento degli investimenti; l'intesa sull'espropriazione; il debito pubblico; l'elenco degli accordi in materia di investimenti; il regolamento di procedura; il codice di condotta per gli arbitri e i mediatori; il meccanismo di mediazione; il meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti; il codice di condotta per i membri del tribunale e del tribunale d'appello e per i mediatori; i procedimenti paralleli; le procedure del tribunale d'appello.

Osserva che, rispetto a questo complesso di norme, il disegno di legge di autorizzazione non comprende elementi di particolare rilievo. Esso consta di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 fissa la clausola di invarianza finanziaria; gli oneri previsti dal Trattato, infatti, gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione europea, con riferimento sia al Comitato di cui all'articolo 4.1 (al cui funzionamento partecipano funzionari UE), sia alle spese per il meccanismo di risoluzione delle controversie. Infine, segnala che l'articolo 4

stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Conclusivamente, sottolinea che l'Accordo in esame non presenta criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata e costituisce una opportuna sistematizzazione dei rapporti economici con il Vietnam, Paese con il quale l'Italia e l'Unione europea intrattengono rapporti economici di importanza crescente.

Edmondo CIRIELLI, *viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, riservandosi di intervenire più diffusamente nel prosieguo del dibattito, evidenzia che l'Accordo in esame assicura una adeguata tutela degli interessi nazionali.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1040 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, in premessa, segnala che l'Accordo in esame è stato firmato in occasione del vertice *Asia-Europe Meeting* del 19 ottobre 2018, insieme all'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) e dell'Accordo di libero scambio (ALS) e intende creare una

cornice giuridica per facilitare gli investimenti bilaterali reciproci, aumentando le garanzie degli investitori e assicurando al contempo l'autonomia delle Parti su temi come la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente.

A tale proposito, ricorda che Singapore costituisce, per l'Unione europea, la principale porta di accesso al Sud-Est dell'Asia, specialmente per produzioni avanzate come l'elettronica, l'informatica e le telecomunicazioni. Non a caso, numerosissime imprese italiane dispongono di uffici regionali nella Città-Stato di Singapore, che mantiene un importante interscambio col nostro Paese.

Evidenzia, altresì, che l'Accordo in esame definisce una cornice giuridica per facilitare gli investimenti bilaterali reciproci, aumentando le garanzie degli investitori e assicurando specifiche garanzie sotto il profilo di tutela della sovranità nazionale. In particolare, il testo garantisce che gli investitori ricevano un trattamento equo, non siano soggetti a trattamenti discriminatori e possano subire espropriazioni solo per ragioni di pubblico interesse, ed in ogni caso dietro pagamento di un indennizzo rapido, adeguato ed efficace. Rileva che l'Accordo incorpora il nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie sviluppato dall'Unione europea, che prevede la costituzione di un tribunale bilaterale *ad hoc* per gli investimenti chiamato a giudicare sulle possibili controversie tra investitori di una delle Parti dell'Accordo e i Governi dell'altra parte (*Investment Court System-ICS*), in sostituzione del meccanismo tradizionale *Investor-State dispute settlement* (ISDS).

Osserva che l'Accordo si compone di settantacinque articoli (organizzati in quattro Capi), di undici Allegati e di due Intese. Il Capo I delinea gli obiettivi e definizioni generali (articoli 1.1-1.2). Il Capo II contiene una serie di norme di protezione degli investimenti (articoli 2.1-2.8), ribadendo (articolo 2.2) il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che ciò costituisca una violazione degli obblighi assunti con l'Accordo, per conseguire legittimi obiettivi politici. Segnala che ai sensi dell'arti-

colo 2.3, ciascuna Parte riconosce agli investitori dell'altra Parte e agli investimenti disciplinati dall'intesa un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, ai propri investitori e ai propri investimenti. Dergoghe a tale previsione, per finalità di interesse pubblico, sono ammesse a condizione che esse non siano poste in essere in modo arbitrario o ingiustificato. Sottolinea la rilevanza dell'articolo 2.6, che prevede che nessuna Parte possa nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato dall'intesa, né direttamente né indirettamente, eccetto nei casi in cui questa procedura sia effettuata nel pubblico interesse, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva. Rileva che l'articolo 2.7 prevede, inoltre, le norme sui trasferimenti relativi ad un investimento, mentre l'articolo 2.8 contiene il riconoscimento della surrogazione, nel caso in cui una Parte effettui un pagamento a favore di uno dei propri investitori in base a una garanzia, un contratto di assicurazione o una qualsiasi altra forma indennitaria da essi sottoscritti o concessi in relazione a un investimento.

Precisa che il Capo III contiene le norme relative alla risoluzione delle controversie. In questo ambito si prevede che le controversie debbano essere preferibilmente risolte in via amichevole e attraverso la mediazione (articoli 3.2-3.4). Quando ciò non sia possibile, l'articolo 3.6 prevede che il ricorrente possa presentare la domanda al tribunale in applicazione di uno dei meccanismi di risoluzione delle controversie seguenti: *a*) la Convenzione sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965 – ICSID (a condizione che sia il ricorrente sia lo Stato del convenuto vi abbiano aderito); *b*) la Convenzione ICSID in conformità del regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti – « regolamento del meccanismo supplementare ICSID » (a con-

dizione che il ricorrente o lo Stato del convenuto vi abbiano aderito); *c*) il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); oppure, *d*) qualsiasi altro quadro normativo con l'accordo delle Parti della controversia.

Sottolinea che l'articolo 3.9 stabilisce le modalità per l'istituzione del tribunale di primo grado, con specifico riferimento alla designazione dei membri, la durata del mandato, la retribuzione, il funzionamento del tribunale. Analoghe modalità sono stabilite per l'istituzione del tribunale d'appello permanente, all'articolo 3.10. Secondo quanto previsto dall'articolo 3.12, le Parti si adoperano per costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali. Evidenzia che una volta costituito tale meccanismo multilaterale, le Parti valuteranno l'adozione di una decisione volta a stabilire l'affidamento al tribunale multilaterale delle controversie già insorte nel quadro dell'Accordo e l'adozione delle misure transitorie necessarie. Segnala che gli articoli successivi disciplinano il diritto applicabile dal tribunale e le regole di interpretazione (articolo 3.13); le procedure da seguire in caso di domande manifestamente infondate (articolo 3.14) o di domande giuridicamente infondate (articolo 3.15); la trasparenza del procedimento (articolo 3.16), per il quale si rimanda all'Allegato 8 (recante regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni), e le modalità di partecipazione della Parte dell'Accordo non coinvolta nella controversia (articolo 3.17).

Sempre all'interno del Capo III, evidenzia l'articolo 3.25, che circoscrive l'ambito di applicazione della sezione alle controversie tra le Parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo, nonché i successivi articoli riguardanti la tempistica e le procedure del processo arbitrale, che è disciplinato dall'Allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).

Sottolinea che il Capo IV, infine, contiene le disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 4.1-4.119); in particolare, si prevede l'istituzione di un Comitato comprendente rappresentanti delle Parti e presieduto da un rappresentante dell'Unione europea e da uno di Singapore. L'organo provvede al corretto funzionamento dell'Accordo, ne monitora l'attuazione e opera per risolvere i problemi che possono presentarsi nelle materie da esso disciplinate e per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo. Precisa che, ai sensi dell'articolo 4.10, le Parti adottano le misure necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo, le cui disposizioni, secondo quanto indicato dall'articolo 4.11, non possono essere interpretate come tali da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le Parti in virtù del diritto internazionale pubblico (mancanza di efficacia diretta). Segnala che sulla base dell'articolo 4.16, l'Accordo ha durata illimitata, anche se ogni parte può notificare per iscritto all'altra l'intenzione di denunciarlo. In quest'ultimo caso, secondo quanto normato con l'articolo 4.17, l'Accordo continua a produrre effetti per un ulteriore periodo di 20 anni per quanto concerne gli investimenti disciplinati dall'intesa ed effettuati anteriormente alla data della denuncia.

Ribadisce, quindi, che l'Accordo comprende undici allegati e due intese, che disciplinano alcuni aspetti tecnici e procedurali e che recano codici di condotta e alcune specifiche. In particolare, gli Allegati riguardano: espropriazione; espropriazione di terreni; espropriazione e diritti di proprietà intellettuale; debito pubblico; accordi richiamati all'articolo 4.12; meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti; codice di condotta dei membri del tribunale e del tribunale d'appello, nonché dei mediatori; regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni; norme procedurali per l'arbitrato; procedure di mediazione per le controversie tra le parti; codice

di condotta degli arbitri e dei mediatori. Evidenzia che le Intese riguardano limitazioni specifiche di Singapore per quanto riguarda lo spazio o l'accesso alle risorse naturali e la retribuzione degli arbitri.

Segnala che il disegno di legge di ratifica non presenta elementi di particolare rilievo. Gli articoli 1 e 2 recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, essendo gli oneri derivanti dal Trattato posti a carico del bilancio dell'Unione europea. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, raccomanda l'approvazione del disegno di legge in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simone BILLI (LEGA), *relatore*, in premessa, segnala che il provvedimento – approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 22 marzo – è pressoché identico ad

un disegno di legge presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, che fu approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, ma il cui *iter* non si è concluso per lo scioglimento anticipato della legislatura.

Ricorda che l'Accordo dell'Aja, firmato inizialmente nel 1925 e poi riveduto integralmente rispettivamente nel 1934 e nel 1960, consente al titolare di un disegno o modello industriale di ottenere la protezione per quell'opera in più Paesi da lui scelti, purché a loro volta abbiano sottoscritto il medesimo Accordo, attraverso un'unica domanda internazionale, redatta in una sola lingua e presentata presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l'ufficio nazionale di uno Stato Parte dell'Accordo.

Sottolinea che i lavori per una ulteriore revisione dell'Accordo dell'Aja si sono conclusi nel 1999 a Ginevra e hanno portato alla stesura dell'Atto in esame, di cui sono Parte già sessantanove Paesi, tra cui Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.

Evidenzia che l'Atto di Ginevra, in particolare, mira ad estendere il sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja, facilitando l'adesione di nuovi membri attraverso l'eliminazione di alcuni ostacoli giuridici. Il testo permette, inoltre, di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali, aspetto che ha consentito all'Unione europea – che annovera un apposito Ufficio per la proprietà intellettuale (UIPO) incaricato di gestire i marchi dell'UE – e all'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) di aderirvi formalmente. Ricorda, a tal riguardo, che l'Atto risulta in vigore dal 2008 sia per l'Unione europea che per l'OAPI.

Rileva che nella relazione introduttiva al disegno di legge si evidenzia come l'opportunità per il nostro Paese di ratificare l'Atto in esame discenda dalla possibilità di permettere ai richiedenti italiani di estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionali e regionali, mediante l'utilizzo di un unico

strumento, il deposito internazionale, capace di semplificare la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali; a tali considerazioni, la relazione introduttiva aggiunge quella relativa al fatto che sussistono ad oggi quindici Paesi, oltre all'Unione europea e alla OAPI, che hanno aderito all'Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti di Londra del 1934 e dell'Aja del 1960.

Venendo al contenuto dell'Accordo, segnala che esso si compone di trentaquattro articoli, suddivisi in quattro capitoli, dedicati rispettivamente alla domanda e registrazione internazionale di disegni e modelli industriali (capitolo I), alle disposizioni amministrative (capitolo II), alle revisioni e modifiche (capitolo III) ed alle disposizioni finali (capitolo IV). L'articolo 17, in particolare, dispone che la durata iniziale della protezione di un disegno o modello industriale sia pari a cinque anni dalla data della registrazione internazionale, rinnovabile per periodi supplementari di ulteriori cinque anni, fino al raggiungimento dei quindici anni, salvo il caso che una protezione più duratura sia accordata dalla legislazione della Parte contraente.

Osserva che il testo disciplina, inoltre, l'organismo deliberativo dell'Unione de l'Aja – l'Assemblea (articolo 21) – composto da delegati delle Parti contraenti, preposto a trattare tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione stessa. Altri articoli disciplinano l'Ufficio internazionale preposto alla registrazione internazionale e presieduto da un Direttore Generale (articolo 22), e il bilancio dell'Unione de l'Aja (articolo 23).

Precisa che il disegno di legge di ratifica si compone di sei articoli. In particolare, l'articolo 3 novella l'articolo 155 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), che disciplina il deposito di domande internazionali, per adeguarlo alle previsioni contenute nell'Atto in oggetto; per altro verso, l'articolo 4 – richiamando il citato articolo 17 dell'Atto in esame – dispone che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda

di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del Codice della proprietà industriale. L'articolo 5, infine, contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Edmondo CIRIELLI, *viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dimitri COIN (LEGA), *relatore*, in via generale, segnala che il provvedimento, composto da venticinque articoli e suddiviso in quattro Capi, contiene misure per fronteggiare gli effetti della crisi energetica, disposizioni in materia di salute e misure in materia di adempimenti fiscali. Proceede, dunque, ad illustrarle sinteticamente, anche se attengono a materie non di competenza della Commissione Affari Esteri.

Per quanto concerne le agevolazioni in materia energetica, sottolinea che viene confermato per il secondo trimestre 2023 il potenziamento delle agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e a quelli in gravi condizioni di salute nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale (articolo 1).

Evidenzia che la misura dell'agevolazione, come di consueto, dovrà essere rideterminata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), tenendo conto dei risparmi derivanti dall'effettivo utilizzo delle risorse destinate a contenere gli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno scorso. La norma in questione amplia, altresì, la platea dei destinatari del *bonus* sociale, intervenendo sulla disposizione che riconosce l'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e ISEE non superiore a 20 mila euro: dal secondo trimestre 2023 e fino alla fine dell'anno, tale valore è innalzato a 30 mila euro.

Rileva, inoltre, che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, vengono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento anziché del 10 (articolo 2). A decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce altresì un contributo mensile laddove il prezzo del gas naturale all'ingrosso superi una soglia prefissata, pari a 45 euro/Megawattora su base mensile (articolo 3).

Osserva che fino al 30 giugno 2023, si prevede (articolo 4) un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, da corrispondere qualora il prezzo della componente energetica – calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi – abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Segnala che i crediti d'imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2024, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Sottolinea, altresì, che i crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per quanto riguarda le misure in materia sanitaria, segnala, all'articolo 8, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con dotazione pari a circa 1 miliardo di euro per l'anno 2023 per porre rimedio al superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018: come precisato nella relazione illustrativa, la disposizione intende porre rimedio al contenzioso avanzato dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, che tra le tante doglianze hanno messo in luce anche il dato della inadeguatezza di tetti di spesa in percentuale (4,4 per cento) indifferenziati per tutte le regioni.

Evidenzia che per far fronte alla carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, nonché per ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, l'articolo 11 prevede la possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico ed

infermieristico, consentendo, in deroga alla contrattazione, un aumento della relativa tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, per il personale medico, e a 50 euro lordi onnicomprensivi per il personale infermieristico.

Rileva, inoltre, che l'articolo 12 prevede, fino al 31 dicembre 2025, una specifica procedura per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (SSN) nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza per il personale medico che, pur non avendo alcun diploma di specializzazione, abbia maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile.

Tra le norme di particolare interesse per la III Commissione segnala l'articolo 15, che consente, fino al 31 dicembre 2025, di far ricorso al reclutamento temporaneo di medici, infermieri e operatori sociosanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, ma non ancora riconosciuti validi per l'esercizio della relativa attività sanitaria in Italia da parte del Ministero della Salute. Precisa, inoltre, che fino al 31 dicembre 2025 la norma in esame prevede l'applicazione degli articoli 27 (ingresso in casi particolari) e 27-*quater* (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati) del Testo Unico delle norme in materia di immigrazione anche al personale medico e infermieristico assunto – in base alla predetta disciplina derogatoria – presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private. Sottolinea che per effetto della deroga, pertanto, si consente l'esercizio temporaneo delle qualifiche sanitarie interessate anche senza l'iscrizione ai corrispondenti Albi professionali, secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente.

Al riguardo, come evidenziato nella relazione illustrativa, rileva l'opportunità di avviare la riflessione su una nuova normativa che superi la visione emergenziale e preveda soluzioni adeguate per consentire

l'inquadramento strutturale – e non più solo temporaneo – delle citate figure professionali.

Con riferimento alle norme sugli adempimenti fiscali, segnala le diverse proroghe previste in materia di tregua fiscale, in particolare per ravvedimento speciale e regolarizzazione delle violazioni formali (articolo 19) e definizione liti pendenti (articolo 20). Più specificamente: viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura formale e vengono modificati altresì i termini per le rate successive alla prima; vengono modificati i termini per l'accesso al cosiddetto ravvedimento speciale, consentendo il versamento delle somme dovute anche in otto rate trimestrali di pari importo, sulle quali sono dovuti gli interessi del 2 per cento annuo; sempre in relazione al ravvedimento speciale, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023.

Sottolinea che vengono modificati, altresì, i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

Segnala, infine, l'articolo 23, che introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari (omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, segnala che la disposizione di competenza della III Commissione si rinviene all'articolo 24, comma 1, che prevede l'incremento di 44 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Al riguardo, ricorda che tale fondo, istituito dalla legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016), è inserito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e la dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

In particolare, la legge di bilancio 2023-2025 stanZIA 1.547.475.787 euro per l'anno 2023 e 276.900.000 euro per l'anno 2024. La relazione tecnica afferma che il rifinanziamento in esame è necessario per assicurare la proroga delle missioni internazionali in corso di svolgimento, il cui onere complessivo, calcolato sulla base delle schede inoltrate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è pari a 1.713 milioni di euro. La disponibilità di risorse necessarie alla copertura degli oneri iscritti a legislazione vigente è pari a complessivi euro 1.669 milioni di euro, con una differenza da coprire con la presente disposizione di 44 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2023.

Alla luce di queste considerazioni, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), preannunciando il voto contrario del Partito Democratico alla proposta di parere favorevole del relatore, esprime profonde riserve sul complesso del provvedimento in esame, in particolare sulle misure in materia di adempimenti fiscali: esse prevedono, infatti, una inaccettabile riduzione delle sanzioni, nonché depenalizzazioni, differimenti dei pagamenti dovuti, depotenziamento degli strumenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per il contrasto all'evasione, così favorendo la convenienza economica a non pagare, a danno dei contribuenti onesti.

Federica ONORI (M5S), pur considerando residuali i profili di competenza della III Commissione, stigmatizza l'ambiguità della disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, che prevede un incremento di 44 milioni di euro per l'anno 2023 al fondo per il finanziamento della partecipazione

italiana alle missioni internazionali. Segnala che, in base alla reazione tecnica, il rifinanziamento è necessario per assicurare la proroga delle missioni in corso di svolgimento.

A suo avviso, tale previsione risulta, dunque, problematica nella sua mancanza di trasparenza sotto molteplici aspetti: in primo luogo, appare singolare che ci si trovi a dover nuovamente finanziare le missioni internazionali in corso a pochi mesi dalla chiusura della sessione di bilancio; in secondo luogo, la citata disposizione risulta poco trasparente in quanto non vengono specificate le specifiche motivazioni della necessità di aumentare le risorse stanziare nell'ultima legge di bilancio; in terzo luogo, ricorda che il Governo è in netto ritardo rispetto alla tempistica di presentazione alle Camere della relazione analitica sulle missioni internazionali, che da normativa vigente dovrebbe essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno; infine, risulta discutibile la scelta di inserire tale disposizione nel provvedimento in esame, che disciplina ambiti completamente diversi.

Edmondo CIRIELLI, *viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, replicando alle osservazioni della deputata Onori, rileva che la prassi di aumentare in corso d'opera gli stanziamenti per le missioni internazionali è stata costantemente adottata dai Governi, di ogni colore politico.

Federica ONORI (M5S), pur non rilevando una deliberata mancanza di trasparenza da parte dell'Esecutivo in carica, ribadisce l'opportunità di chiarire le motivazioni alla base della misura di rifinanziamento del fondo.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni della collega Onori, chiede all'Esecutivo di specificare, in vista della prossima seduta, quali missioni necessitano di ulteriori stanziamenti.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sugli esiti della missione svolta a Berlino (13 e 14 marzo 2023).

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che il 13 e 14 marzo scorsi, insieme ai colleghi Calovini, Gruppioni, Lomuti e Porta, ha effettuato una missione a Berlino, in esito alla quale è stata predisposta una relazione, che è in distribuzione e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta (*vedi allegato 1*).

La Commissione prende atto.

Sugli esiti della missione svolta a Belgrado (20 e 21 marzo 2023).

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che il 20 e 21 marzo scorsi, una delegazione della Commissione composta dai deputati Coin, Gruppioni e Loperfido – ha effettuato una missione a Belgrado per partecipare al *Business & Science Forum* Italia-Serbia, organizzato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) chiede se nel corso delle interlocuzioni con la controparte serba sia stato affrontato il tema dei negoziati tra Serbia e Kosovo, nonché dell'influenza russa sulla politica estera di Belgrado.

Dimitri COIN (LEGA) precisa che la missione era incentrata sulla partecipazione al *Business & Science Forum* Italia-Serbia: pertanto, le questioni politiche sono state discusse solo parzialmente, in occa-

sione della riunione con il gruppo di amicizia del Parlamento serbo.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottolinea che i temi di politica estera dovrebbero essere sempre prioritari negli incontri svolti nell'ambito di una missione parlamentare.

Dimitri COIN (LEGA) ribadisce che l'obiettivo della missione – organizzata a seguito di un invito del Ministro degli affari esteri Tajani – era la partecipazione al *Forum* economico Italia-Serbia.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), associandosi alle considerazioni del collega Coin, precisa, tuttavia, che nel confronto con i parlamentari serbi è emerso grande apprezzamento per il ruolo che l'Italia ha esercitato e – in prospettiva – può consolidare nel processo di stabilizzazione della regione balcanica, anche nell'ottica dell'adesione dei Balcani occidentali all'Unione europea.

Naike GRUPPIONI (A-IV-RE) conferma che la controparte serba ha mostrato disponibilità al dialogo per porre fine alla controversia con il Kosovo; con altrettanta chiarezza è emerso il tradizionale vincolo di amicizia tra Belgrado e Mosca, solo in parte intaccato dall'aggressione della Federazione russa all'Ucraina.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che, in esito allo svolgimento della missione, è stata predisposta una relazione, che è in distribuzione e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta (*vedi allegato 2*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.50.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

Sugli esiti della missione svolta a Berlino (13 e 14 marzo 2023).**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il 13 e 14 marzo si è svolta una missione a Berlino di una Delegazione della Commissione Affari esteri, composta dal Presidente Tremonti e dai deputati Calovini, Gruppioni, Lomuti e Porta. Scopo della missione è stato la ripresa di un rapporto stretta cooperazione con la Commissione Esteri del Bundestag, a partire da un confronto sulle principali tematiche in agenda, dalla situazione economica alle azioni adottate a sostegno dell'Ucraina.

La missione ha potuto valersi del sostegno dell'Ambasciata italiana a Berlino, e in particolare dell'Ambasciatore Armando Varicchio, che ha organizzato un incontro della Delegazione con esponenti di qualificati istituti di ricerca tedeschi nella sera del 13 marzo. Si sono inoltre svolti incontri bilaterali del Presidente Tremonti con l'on. Wolfgang Schäuble e con i Proff. Jörg Rocholl e Lars-Hendrik Röller, dell'*European School of Management and Technology*, nel corso dei quali si sono approfonditi i temi della congiuntura economica europea e delle possibili azioni di politica economica.

A livello governativo, si è svolto, nella mattina del 14 marzo, un incontro con la Ministra di Stato agli Affari Esteri, Dr. Anna Lührmann (*Grüne*).

La Ministra Lührmann ha esordito ribadendo il forte interesse alla collaborazione italo-tedesca in particolare nei settori di sua competenza (Europa, clima e agenda 2030).

Il Presidente Tremonti ha rimarcato che la Commissione Affari esteri della Camera ha scelto non casualmente di compiere la sua prima missione all'estero in Germania nell'ambito di una volontà di valorizzare gli strumenti di diplomazia parlamentare. Ha poi formulato alcune considerazioni sul processo di allargamento dell'Unione europea, con particolare riferimento ai Balcani occidentali. Si tratta di una partita fonda-

mentale per l'Europa, che proprio per questo dovrebbe essere gestita con molta attenzione, anche per evitare che il prolungamento all'infinito delle trattative crei un effetto di delusione nelle opinioni pubbliche dei Paesi interessati. In questo senso andrebbero esplorate le ipotesi « graduali » che consentano ai Paesi interessati di entrare nell'Unione europea stabilendo delle condizionalità per il raggiungimento degli obiettivi fissati. D'altro canto, le istituzioni dell'Unione europea richiedono evidentemente delle riforme, perché già con i precedenti allargamenti si è posto il problema della presenza di democrazie ancora fragili o condizionabili in un contesto in cui le decisioni vengono prese prevalentemente all'unanimità.

L'on. Calovini ha sua volta espresso ottimismo rispetto alle prospettive dell'allargamento, sottolineando che la posizione italiana, come quella degli altri *partner* europei, è andata progressivamente modificandosi, dopo la pandemia e l'invasione russa dell'Ucraina.

Nel seguito del confronto, la Ministra Lührmann ha dichiarato di condividere la sostanza dei ragionamenti svolti e ha sottolineato la necessità di operare sulle opinioni pubbliche dei Paesi balcanici, spesso soggetti a influenze esterne, mentre il Presidente Tremonti ha evidenziato la necessità di mettere al centro dell'agenda europea non tanto i tradizionali temi dell'integrazione economica e finanziaria quanto piuttosto quelli dell'integrazione politica e militare.

I medesimi temi sono tornati anche nell'incontro bilaterale del Presidente Tremonti col Presidente Roth e nel successivo incontro della Delegazione italiana con la Delegazione di parlamentari del Bundestag, composta dal Presidente della Commissione Esteri Michael Roth (SPD), dal Vice-

presidente Thomas Erndl (CDU/CSU), da Nils Schmid, Portavoce per la politica estera del gruppo parlamentare della SPD e da Sevim Dagdelen, capogruppo della Linke all'interno della Commissione. In particolare, il Presidente Roth ha insistito sulla necessità di creare un sistema di difesa europeo, coordinato alla NATO, ma distinto da essa, e sull'urgenza di una politica europea capace di fornire risposte ai Paesi dei Balcani che hanno richiesto l'adesione all'Unione europea. Nel caso dei Balcani, come in quello dell'Europa orientale, l'allargamento dovrebbe essere, a suo avviso, rapido e più ambizioso. Rispetto ad altri quadranti, il Presidente Roth ha inoltre rimarcato la necessità di una stabilizzazione del Mediterraneo, da raggiungere attraverso rapporti bilaterali, e di una revisione del rapporto tra Unione Europea e Cina, alla luce del fatto che queste due realtà sono rivali sistemici. Ha infine sot-

tolineato che l'Europa ha perso di attrattività come modello di difesa dei diritti umani e dovrebbe impegnarsi fortemente sulle tematiche relative alla democrazia e allo Stato di diritto. Il Presidente Tremonti ha a sua volta ribadito la necessità di una riforma degli equilibri interni dell'Unione europea che faciliti i processi di governo e di un'azione rispetto alle opinioni pubbliche incentrata sul rilancio della dimensione politica e militare dell'Europa.

Nel corso del dibattito tra le due Delegazioni sono infine state ulteriormente approfondite le questioni del sostegno militare all'Ucraina, rispetto al quale è emersa una generale condivisione, dell'allargamento ai Balcani occidentali, e degli andamenti macroeconomici, anche in relazione all'approvvigionamento delle fonti di energia nella nuova fase aperta dalla guerra in Ucraina.

ALLEGATO 2

Sugli esiti della missione svolta a Belgrado (20-21 marzo 2023).**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il 20-21 marzo 2023 gli Onorevoli Dimitri Coin, Naike Gruppioni ed Emanuele Loperfido hanno preso parte, in rappresentanza della III Commissione, al *Business & Science Forum Italia-Serbia*, organizzato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Incontro con la delegazione del Gruppo di amicizia dell'Assemblea nazionale serba

Nel pomeriggio del 20 marzo, dopo un breve incontro con l'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, la delegazione ha incontrato una rappresentanza del Gruppo di amicizia dell'Assemblea nazionale serba, guidata dall'On. Jovan Palalic (Serbian People's Party, SNP) e composta dai seguenti parlamentari: Sanda Raskovic Ivic (People's Party); Marna Ragus (Serbian Progressive Party, SPP); Miograd Gavrilovic (Democratic Party, DP); Snezana Paunovic (Socialist Party of Serbia, SPS; Vice Presidente dell'Assemblea nazionale); Jadranka Ma Jovanovic (Serbian Progressive Party, SPP); Zika Buyuklic (Serbian Progressive Party, SPP).

In apertura, l'On. Palalic ha ricordato gli ottimi rapporti bilaterali tra Italia e Serbia, caratterizzati da un notevole interscambio commerciale: l'Italia, infatti, è il secondo *partner* economico della Serbia in ambito UE, preceduta solo dalla Germania. A suo avviso, proprio il *Business Forum* darà ulteriore slancio alla *partnership*, puntando sui settori dell'innovazione, delle infrastrutture, delle biotecnologie e della transizione energetica: l'obiettivo del Governo serbo è di incrementare ulteriormente il flusso di investimenti diretti italiani.

Sul piano delle priorità politiche, ha evidenziato in primo luogo, lo stato delle

relazioni con il Kosovo, sottolineando che, ai sensi della risoluzione n. 1244/1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché della Costituzione serba, il Kosovo costituisce parte integrante del territorio serbo: ha precisato che si tratta di una posizione condivisa da tutte le principali forze politiche del Paese, che tuttavia non intendono minare il processo di normalizzazione delle relazioni Belgrado-Pristina mediato dall'Unione europea. Peraltro, ha rilevato che qualsiasi cedimento sulla questione dell'integrità territoriale della Serbia potrebbe alimentare un'ondata di euroscetticismo nel Paese. In questo senso, ha auspicato che l'Unione europea cessi di esercitare pressioni sul Governo di Belgrado per indurlo ad aderire al regime di sanzioni imposte alla Federazione russa: la Serbia, infatti, ha subito i bombardamenti della Nato e dieci anni di dure misure sanzionatorie, che tuttora provocano malcontento e disagio nel Paese. Ha riconosciuto, tuttavia, che l'Italia, rispetto ad altri *partner* UE, ha sempre avuto un atteggiamento meno assertivo e più rispettoso delle scelte autonome di Belgrado, che è una pre-condizione per consolidare i rapporti bilaterali.

L'On. Coin (LEGA) ha ricordato di aver ricoperto l'incarico di presidente del gruppo di amicizia con la Serbia nel corso della XVIII legislatura e di aver avviato, in quella veste, proficui rapporti con la controparte serba, che si sono poi interrotti a causa della pandemia di COVID-19; tuttavia, nonostante le restrizioni ha sempre mantenuto i contatti con l'On. Palalic, nella convinzione che la diplomazia parlamentare possa rafforzare la *partnership* economica tra i due Paesi, peraltro già molto significativa. Concordando con l'indicazione dei temi prioritari dell'agenda bilaterale – Kosovo e conflitto russo ucraino, con le sue

implicazioni e conseguenze, a partire dagli effetti delle sanzioni – ha ricordato che la Serbia, pur non aderendo al regime sanzionatorio deciso da Bruxelles, ha comunque sempre votato a favore delle risoluzioni di condanna dell'aggressione russa all'Ucraina approvate in sede di Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

L'On. Gruppioni (A-IV-RE), ricordando che l'Italia sostiene convintamente il processo di integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione europea, ha sottolineato che la Serbia rappresenta un volano essenziale per promuovere la competitività delle imprese italiane, sia sotto il profilo delle risorse umane sia sotto il profilo degli investimenti. Auspicando il rafforzamento delle *partnership* in materia di agricoltura, innovazione e infrastrutture, ha evidenziato l'opportunità di investire anche nell'istruzione e nella formazione, nell'interesse reciproco delle due nazioni. Quanto alla controversia con il Kosovo, ha rilevato che qualsiasi soluzione deve necessariamente rispettare le attese e le legittime rivendicazioni delle popolazioni coinvolte: l'Italia, da parte sua, intende agevolare ogni sforzo volto alla stabilizzazione e alla pacificazione della regione.

L'On. Loperfido (FDI), segnalando che il Friuli Venezia Giulia – suo territorio di provenienza – è l'unica regione italiana che tutela tre minoranze linguistiche (tedesco, sloveno friulano), ha evidenziato che il settore imprenditoriale del nord-est italiano sostiene convintamente la promozione degli scambi commerciali con la regione balcanica: trattandosi di un tessuto composto prevalentemente da piccole e medie imprese, è opportuno che lo sviluppo di tali relazioni venga adeguatamente sostenuto dalle istituzioni.

L'On. Sanda Raskovic Ivic, ricordando di aver ricoperto l'incarico di Ambasciatore della Serbia in Italia dal 2008 al 2011, ha espresso apprezzamento per il sostegno dell'Italia al processo di integrazione nella Serbia nell'Unione europea, ribadendo, tuttavia, la ferma opposizione a qualsiasi ipotesi di riconoscimento del Kosovo come Stato sovrano. In questo contesto, la Serbia non intende interrompere il dialogo con

Mosca, che ha sempre assicurato il proprio supporto alle legittime rivendicazioni di Belgrado sul Kosovo.

L'On. Marina Ragus ha osservato che, proprio in ragione delle distruzioni e sofferenze patite negli anni '90, la Serbia intende promuovere il dialogo e la pace, anche in una fase così conflittuale delle relazioni internazionali: l'obiettivo del Governo nazionale è preservare e promuovere gli interessi dei propri cittadini, garantendo un adeguato sviluppo economico. A tale riguardo ha ricordato che in 10 anni il PIL serbo è sostanzialmente raddoppiato, raggiungendo i 60 miliardi di euro, con un debito pubblico sotto controllo – intorno al 50 per cento del PIL – e con un incremento costante degli investimenti diretti stranieri, che negli ultimi anni hanno raggiunto la somma *record* di 4 miliardi di euro. Evidenziando i significativi progressi conseguiti con la riforma dell'ordinamento giudiziario, basata sulle raccomandazioni della Commissione di Venezia, ha rilevato che sussistono tutte le condizioni per incrementare gli investimenti italiani in Serbia, a cominciare dai settori più innovativi, che possono ora fruire di una infrastruttura digitale con pochi eguali in Europa.

L'On. Miograd Gavrilovic, associandosi all'apprezzamento per l'approccio costruttivo e dialogante con il quale l'Italia ha sempre gestito le relazioni con la Serbia, ha auspicato lo sviluppo di rapporti di cooperazione a livello regionale: a titolo di esempio, ha ricordato che Toscana e Sumadija condividono una grande tradizione enologica.

L'On. Snezana Paunovic, auspicando che le relazioni interparlamentari possano intensificarsi con la costituzione, alla Camera dei deputati italiana, del gruppo di amicizia con la Serbia, ha espresso grande apprezzamento per il ruolo svolto dalle truppe italiane nell'ambito della missione KFOR, in termini sia di protezione della popolazione civile serba sia di tutela dei monasteri ortodossi, alcuni dei quali sono inseriti nel patrimonio UNESCO. Riguardo alla controversia con Pristina, ha confermato la disponibilità della Serbia a lavorare con spirito costruttivo nell'ambito del processo

mediato dall'Unione europea, all'interno del quale l'Italia può giocare un ruolo assai significativo.

L'On. Jadranka Ma Jovanovic, ricordando di aver sperimentato in prima persona, nella sua attività di cantante lirica, gli ottimi rapporti culturali tra i due Paesi, ha sottolineato il disagio del popolo serbo per l'atteggiamento talvolta vessatorio e vagamente ricattatorio delle Istituzioni europee, a cui, tuttavia, l'Italia non si è mai uniformata: ciò la rende un *partner* particolarmente affidabile dal punto di vista di Belgrado.

L'On. Zika Buyuklic ha rimarcato l'importanza del Kosovo per l'identità della nazione serba, con il patriarcato ortodosso di Peć che, a tutti gli effetti, può essere considerato come la Gerusalemme serba. Nonostante ciò, Pristina ha ripetutamente violato i diritti della popolazione serba ivi residente, obbligando molti connazionali ad emigrare. A suo avviso, si tratta di una politica vessatoria, che l'Unione europea deve adeguatamente censurare, richiamando il Kosovo ai propri obblighi concordati in sede multilaterale.

Business & Science Forum Italia-Serbia

Nella mattinata del 21 marzo si è svolta la sessione plenaria del *Business Forum*, presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, insieme al Presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vučić.

Nel corso del suo intervento il Ministro Tajani ha sottolineato che il Governo intende promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane attraverso *joint venture* con aziende serbe, che possano creare benessere, ma anche rinforzare la candidatura della Serbia all'adesione all'UE; inoltre, ad avviso del Ministro «la Serbia può giocare un ruolo fondamentale, insieme all'Italia, per garantire la stabilità in un'area che incide anche sui fenomeni migratori, sulla crescita economia e sulla pace». Da parte sua, il Presidente Vucic ha evidenziato che la Serbia è « un sistema attraente per gli investitori »

e che « le piccole e medie imprese italiane possono ampliare il loro *business* contando su un sistema fiscale stabile, una moneta forte e l'attività di banche come Intesa e Unicredit ».

I lavori del *Business Forum* si sono incentrati sulle opportunità di rafforzamento della cooperazione economico-commerciale e scientifica tra i due Paesi, in particolare nei settori dell'innovazione, della transizione verde e energetica, delle infrastrutture e dell'*agritech*.

Sono intervenuti, tra gli altri, Matteo Zoppas, Presidente ICE; Gian Maria Gros-Pietro, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intesa-Sanpaolo; Barbara Beltrame Giacomello, Vicepresidente di Confindustria; Nikola Jankovic, Direttore dell'Agenzia per lo sviluppo della Serbia; Dario Scannapieco, Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti; Alessandra Ricci; Amministratore delegato di SACE; Regina Corradini D'Arienzo, Amministratore delegato di SIMIEST; Nikola Vuletic, Presidente del Consiglio di amministrazione di Unicredit Bank Serbia.

Nel corso degli interventi è stato ricordato che l'Italia rappresenta il terzo *partner* commerciale della Serbia, con un interscambio commerciale di 4,6 miliardi di euro nel 2022 e in costante crescita e vanta, inoltre, un'importante presenza sul territorio con oltre 1.200 aziende con una quota di capitale italiano. È stato altresì evidenziato che la Serbia ha avviato un processo di transizione da produzioni « *labor intensive* » ad altre ad alto contenuto tecnologico, che aprono interessanti opportunità – sia nei settori tradizionale che in quelli più innovativi – per l'offerta italiana di tecnologie, *know-how* e beni strumentali, oltre che per le imprese interessate ad accordi di partenariato industriale e tecnologico.

A suggello del rafforzamento della *partnership* tra i due Paesi sono stati sottoscritti una serie di accordi bilaterali nei settori delle infrastrutture, dell'innovazione, delle coproduzioni cinematografiche, dell'agricoltura e della finanza, nonché una dichiarazione per l'istituzione di un Comitato economico congiunto.

Subito dopo la conferenza plenaria e la cerimonia di firma delle intese, si sono svolti i tavoli settoriali, incentrati su: transizione verde ed energetica, e in particolare: progetti di infrastrutture verdi (eolico, solare e idroelettrico); trattamento acque e rifiuti; efficienza energetica; economia circolare; mobilità sostenibile; *agritech* e agricoltura sostenibile, e in particolare: biotecnologie; *food processing* e confezionamento; agricoltura di precisione; macchine agri-

cole 4.0; *startup* in ambito agritech; infrastrutture.

All'evento hanno partecipato oltre 150 aziende italiane e 250 serbe, con circa 500 incontri *business-to-business* (B2B). Per la parte serba hanno partecipato i Ministri per l'Energia, per l'Ambiente, per l'Agricoltura e per le Infrastrutture. Per la parte italiana era presente anche la Sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle finanze, Sandra Savino.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia, Ing. Massimo Comparini, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa 40

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2022, denominato « Aeroporti azzurri », relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica militare. Atto n. 30 (*Esame e rinvio*) 40

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2022, denominato « Mezzi tattici », relativo al rinnovamento e al mantenimento dell'autovettura da ricognizione e del veicolo multiruolo dell'Esercito italiano. Atto n. 31 (*Esame e rinvio*) 42

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2022, denominato « Caserme verdi », relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico. Atto n. 32 (*Esame e rinvio*) 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 aprile 2023.

Audizione informale dell'Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia, Ing. Massimo Comparini, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2022, denominato « Aeroporti azzurri », relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica militare.

Atto n. 30.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, introduce l'esame dello schema di decreto

relativo al programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 28/2022, denominato Aeroporti Azzurri, osservando che la maggior parte delle basi dell'Aeronautica militare sono state costruite a partire dalla seconda metà del Novecento e ampliate sul finire del secolo stesso.

Evidenzia, poi, che all'inizio degli anni 2000 la necessaria manutenzione del patrimonio infrastrutturale dell'Aeronautica militare avrebbe richiesto risorse pari ad almeno 160 milioni di euro l'anno, tuttavia, a causa della carenza di risorse finanziarie, il settore infrastrutturale ha sofferto un costante ipo-finanziamento che ne ha determinato il progressivo degrado. Di conseguenza, la programmazione di importanti opere di ammodernamento è stata sistematicamente rivista mediante continui riadattamenti sulle infrastrutture esistenti. Tale approccio, dettato dalle contingenti necessità, ha portato a una diffusa erosione della qualità stessa degli immobili dell'Aeronautica militare che necessiteranno, nel giro di qualche anno, di importanti interventi per poter recuperare la piena funzionalità.

Riferisce, quindi, che il programma in esame si propone di raggiungere non solo una maggiore rispondenza delle infrastrutture dell'Aeronautica ai requisiti degli attuali e futuri sistemi d'arma, ma tende anche a realizzare obiettivi di efficientamento energetico, riduzione dei costi di manutenzione, digitalizzazione e telecontrollo delle reti impiantistiche, miglioramento degli ambienti di lavoro e delle infrastrutture logistiche per personale e famiglie, resilienza *cyber*, nonché accorpamento delle funzioni territoriali. Inoltre, la scheda illustrativa che accompagna lo schema di decreto aggiunge che, nell'ambito del progetto, sarà data particolare attenzione anche al rispetto dell'ambiente al fine di consolidare il rapporto con il territorio e assicurare un adeguato ritorno d'immagine sia per la Forza armata che per la Difesa in generale. Il programma mira, infatti, a intervenire principalmente sulla componente edilizia (isolamento termico) e su quella impiantistica (adozione di nuovi sistemi di produzione di energia e/o mi-

glioramento degli impianti) al fine di ottimizzare le prestazioni energetiche, consentendo risparmi, riduzione degli sprechi e un conseguente abbattimento delle emissioni. Tutto ciò consentirà di poter disporre di strutture indipendenti in termini di approvvigionamenti energetici, argomento particolarmente attuale alla luce del presente quadro geopolitico.

Rileva, infine, che rientrano nel programma anche il progetto PRISMA (Programma rinnovamento Integrato Sedimi Aeronautici), volto ad intervenire sul settore delle infrastrutture aeroportuali con opere di ammodernamento e rinnovamento tecnologico tanto dei fabbricati operativi quanto delle infrastrutture logistiche a supporto delle attività operative e il progetto IRIDE (Implementazione delle Reti Idriche Dati ed Energetiche) volto ad adeguare le reti infrastrutturali, di accumulo, distribuzione e consegna delle risorse idriche ed energetiche delle basi di maggior rilevanza.

Entrando nel dettaglio, evidenzia che il programma, concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2023, ha una durata complessiva di undici anni e si dovrebbe concludere nel 2033. La fase iniziale è volta alla ricognizione dello stato d'uso delle infrastrutture, alla progettazione preliminare degli interventi, nonché all'esecuzione dei lavori le cui progettazioni sono già disponibili oppure verranno predisposte dai Reparti del Genio aeronautico.

L'onere previsionale complessivo è stimato in 5 miliardi e 952,1 milioni di euro e comprende lo studio, la progettazione e l'inizio dei lavori di realizzazione del programma Aeroporti Azzurri, incluse le progettualità PRISMA e IRIDE, il cui fabbisogno finanziario è stimato, rispettivamente, in 1 miliardo e 135 milioni e 480 milioni.

La prima fase del programma, oggetto dello schema di decreto in esame, è finanziata per un valore di 1 miliardo e 213,43 milioni a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, ed è comprensiva degli stanziamenti a favore del programma PRISMA (270,45 milioni) e del programma IRIDE (144,98

milioni), mentre il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 4 miliardi e 738,67 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti. Al riguardo sottolinea che la scheda predisposta dallo stato maggiore della Difesa precisa anche che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso a decreti integrativi. Segnala, poi, che nei considerata dello schema di decreto si legge che « il presente decreto di approvazione è circoscritto alla 1° fase del programma ... e che il completamento del medesimo formerà, successivamente, oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante Codice dell'ordinamento militare ».

Poiché il programma interessa le installazioni aeronautiche site su tutto territorio nazionale, le ricadute economiche e industriali non saranno limitate a una specifica area geografica, bensì distribuite e trasversali a tutto il Paese. Vi saranno, inoltre, significative ricadute in termini di occupazione e di valorizzazione delle competenze nel campo dell'edilizia e degli impianti tecnologici. I settori interessati, pertanto, sono prevalentemente quelli dell'edilizia e dell'alta tecnologia impiantistica, con un forte impatto previsto per le PMI.

Conclude ricordando che il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi di previsto avvio e che la Commissione Bilancio, in data 29 marzo, ha espresso parere favorevole sulle conseguenze di carattere finanziario di ciascuno degli schemi di decreto in esame.

Il sottosegretario Isabella RAUTI, intervenendo sul complesso degli atti di Go-

verno all'ordine del giorno, evidenzia come i tre schemi di decreto presentati al Parlamento costituiscano un importante passaggio nel percorso che vede la Difesa ammodernare le proprie infrastrutture e mezzi strumentali.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2022, denominato « Mezzi tattici », relativo al rinnovamento e al mantenimento dell'autovettura da ricognizione e del veicolo multiruolo dell'Esercito italiano. Atto n. 31.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, riferisce che l'Esercito italiano è ormai da tempo impegnato nell'Operazione Strade Sicure in supporto delle Forze di pubblica sicurezza, con compiti di controllo del territorio e vigilanza a obiettivi sensibili. Tale impiego comporta un intenso e costante utilizzo di mezzi tattici e, in particolare, di Autovetture da Ricognizione (AR) e Veicoli Multiruolo (VM) in dotazione alla Forza armata, con conseguente precoce usura dei veicoli.

Osserva, quindi, che al fine di ripianare il numero dei veicoli dichiarati fuori uso per vetustà e avviare il rinnovamento di una prima aliquota dei mezzi ancora in servizio, con il programma SMD n. 24/2019 è stata prevista l'acquisizione di un adeguato numero di mezzi tattici in dotazione all'Esercito.

Evidenzia, poi, che il programma pluriennale in esame rappresenta la naturale prosecuzione del richiamato programma SMD n. 24/2019 ed è finalizzato al rinnovamento dei parchi relativi alle Autovetture da Ricognizione (AR) e ai Veicoli Multiruolo (VM), alla prosecuzione del programma acquisitivo dando priorità ai veicoli sottoposti a maggiore usura, nonché

allo sviluppo, all'omologazione e all'acquisizione del nuovo Veicolo Multiruolo.

Quanto ai requisiti richiesti, i nuovi automezzi dovranno essere caratterizzati da semplicità costruttiva, robustezza, durata e affidabilità nelle varie situazioni d'impiego previste. In particolare, per i veicoli da ricognizione (AR), è auspicabile l'approvvigionamento di veicoli analoghi a quelli già acquisiti nell'ambito del programma SMD n. 24/2019, allestiti su base JEEP Wrangler, per i quali è stato avviato il piano di omologazione militare che ne permette l'impiego in ambiente operativo e anche per missioni all'estero, mentre per i veicoli multiruolo (VM) dovranno essere utilizzate componenti di normale produzione, facilmente reperibili sul territorio nazionale lungo l'intero ciclo di vita dei veicoli. Dovranno avere una capacità di trasporto fino a 9 persone e carico utile fino a 1,2 tonnellate ed essere in grado di muoversi in terreni con fondi accidentati. Per rispondere alle molteplici esigenze dell'Esercito, la nuova piattaforma sarà prevista in 4 versioni: telonata *soft top* che, grazie alla possibilità di rimuovere la copertura e i sedili, potrà essere impiegata sia per esigenze tattiche che di trasporto logistico; furgonata *plus*, concepita principalmente per svolgere compiti di supporto alle attività formative, addestrative e di guarigione, nonché per un eventuale impiego nei teatri operativi; furgonata, destinata ad attività di supporto; e cassonata, per la movimentazione di materiali. È inoltre essenziale che la società costruttrice sia in grado di assicurare un'adeguata assistenza tecnica sul territorio nazionale ed europeo, garantendo adeguate forniture di ricambi.

Il programma prevede anche che i veicoli debbano soddisfare i requisiti di interoperabilità con i mezzi già in dotazione o di futura acquisizione, nonché la fornitura di supporto logistico integrato a cura delle industrie produttrici o fornitrici dei veicoli.

Per quanto attiene alla durata, il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2023 e durata complessiva di dieci anni (2023-2032).

L'onere complessivo è stimato in circa 1 miliardo e 181 milioni di euro, dei quali 77,40 milioni già autorizzati con il decreto SMD n. 24/2019, per la prima fase dell'impresa, completamente finanziata, e 1 miliardo e 103,6 milioni, per la seconda fase, finanziata dal presente decreto per un importo pari a 150,90 milioni di euro sugli stanziamenti derivanti dal fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 45, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 952,7 milioni, formerà oggetto successivamente di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

I settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria automobilistica e meccanica. Saranno inoltre coinvolte tutte le aziende dell'indotto legate ai trasporti, alla viabilità e all'alta tecnologia. L'industria fornitrice sarà definita in sede di gara o in esito alla procedura tecnico amministrativa adottata dalla stazione appaltante. Tuttavia, lo stato maggiore della Difesa segnala che si è avuto riscontro del particolare interesse dell'industria nazionale già operante nel settore della Difesa (TEKNE S.r.l., con sede operativa a Ortona (Chieti) e IVECO *Defence Vehicles* S.p.A. con sede principale a Bolzano). Ne deriva, pertanto, che la realizzazione del programma avrebbe un positivo impatto sulle PMI distribuite su tutto il territorio nazionale.

Ricorda, infine, che il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi operanti (pag. 113), con la denominazione « Mezzi per concorso alle forze di pubblica sicurezza », precisando che i mezzi in acquisizione, date le caratteristiche costruttive, potranno essere impiegati efficacemente anche per attività di soccorso in caso di pubbliche calamità.

Anche su questo schema di decreto segnala quindi che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole in ordine alle conseguenze di carattere finanziario.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2022, denominato « Caserme verdi », relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico. Atto n. 32.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, rileva che il programma pluriennale denominato Caserme Verdi nasce dall'esigenza dell'Esercito italiano di disporre di immobili completamente rinnovati ed efficienti, alla luce dell'attuale situazione del parco infrastrutturale costituito in larga maggioranza da immobili realizzati da più di 70 anni e non più rispondenti alle esigenze di una Forza armata moderna ed efficiente. Il programma è dunque volto alla realizzazione di basi militari di nuova generazione che risultino funzionali, rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico, nonché improntate a nuovi *standard* e criteri costruttivi ispirati a modularità, rapidità realizzativa, basso impatto ambientale e ridotti costi di manutenzione. Al tempo stesso, il programma risulta fondamentale per accrescere l'operatività dell'Esercito, incrementare significativamente la sicurezza, gli *standard* alloggiativi del personale della Forza armata e il benessere delle loro famiglie, conseguire risparmi in ragione del minor impatto ambientale nel rispetto della cosiddetta *green economy* e dei ridotti costi di gestione e manutenzione, creare sinergie con le comunità locali mediante la previsione di spazi e servizi aperti ai cittadini, tutto ciò offrendo un concreto e significativo impulso all'economia nazionale.

Entrando nei particolari, evidenzia che per quanto riguarda la durata, in ragione della sua complessità, il programma Caserme Verdi è stato strutturato per fasi. L'avvio della prima fase, oggetto dello schema di decreto oggi in esame, è previsto nel 2023 e copre un periodo di dieci anni (2023-2032) e consentirà l'affidamento dei servizi e la realizzazione delle opere sui sedimi individuati, con l'obiettivo di determinare un primo gruppo di infrastrutture sulle quali avviare quella trasformazione che, in seguito, potrà essere estesa a tutte le infrastrutture strategiche in uso all'Esercito.

Quanto agli oneri del programma, la prima fase, relativa allo schema di decreto in esame, sarà finanziata per un importo di 1 miliardo e 457,73 milioni di euro sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mentre il completamento avverrà tramite uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere una volta reperite le necessarie risorse finanziarie al momento non ancora quantificate. Al riguardo, nella scheda illustrativa che accompagna lo schema di decreto viene precisato che, per quanto attiene al costo complessivo della prima fase del programma, l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo.

I settori industriali interessati dal programma sono prevalentemente quelli legati alla filiera produttiva dell'edilizia e dell'impiantistica. In particolare, l'indotto generato dal programma vedrà il coinvolgimento delle piccole e medie imprese che operano nel settore dei servizi e delle forniture di materiali, impianti tecnologici e sistemi riguardanti l'edilizia, con particolare riferimento a costruttori edili, tecnici e consulenti, fornitori di materiali, installatori, manutentori, operatori dell'industria dell'energia e delle nuove tecnologie dome-

stiche, con positive ricadute in termini occupazionali su larga parte del territorio nazionale. La natura del programma particolarmente innovativa rende, peraltro, potenzialmente percorribile il confronto con aziende più intraprendenti e dinamiche, creatrici di nuove tendenze (*Start-Up*), ben integrate nel fertile terreno dell'innovazione, soprattutto nell'ambito delle nuove tecnologie emergenti legate alla realizzazione di infrastrutture secondo criteri costruttivi ispirati a modularità, rapidità realizzativa, basso impatto ambientale e ridotti costi di manutenzione.

Un ulteriore fattore innovativo che contraddistingue il programma Caserme Verdi è rappresentato dalla possibilità di fruizione, anche da parte della popolazione civile locale, delle aree socio-ricreative e sportive ubicate nell'ambito delle nuove basi. Il programma, infatti, contribuirà alla riqualificazione dei contesti urbani e della loro vivibilità e sicurezza in quanto, oltre a fornire liquidità all'economia reale, avrà un impatto sulle politiche di inclusione sociale, derivanti dalle possibilità di utilizzo delle suddette infrastrutture da parte delle comunità locali per molteplici finalità.

Infine, ricorda che il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi di previsto avvio (pag. 73). Al riguardo segnala, tuttavia, che il profilo programmatico degli stanziamenti riportato nel DPP differisce da quello esaminato, sia per il fatto che il DPP prevedeva l'inizio delle attività nel 2022, sia per l'importo totale finanziato.

Conclude aggiungendo che la Commissione Bilancio, anche in questo caso, ha espresso parere favorevole con riferimento alle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto in esame.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	46
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni III e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ENEA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	50

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che, per il gruppo Lega-Salvini premier, entra a far parte della Commissione il deputato Erik Umberto Pretto, in sostituzione del sotto-

segretario Massimo Bitonci, mentre cessa di farne parte la deputata Giovanna Miele, che a sua volta sostituiva il medesimo sottosegretario.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015,

fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni III e VI).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore con riferimento ai profili finanziari del provvedimento.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel richiamare i contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), replicando alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 29 marzo, fa presente che, ai fini della quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalla nuova disciplina relativa all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri di cui all'articolo 3, è stata ipotizzata a regime una platea complessiva di soggetti pari a circa 59.000 unità, a fronte della circa 74.000 unità registrate nell'anno 2021, stimando che il 5 per cento della medesima platea rientrerà annualmente nell'ambito di applicazione della predetta disciplina.

Sottolinea che, ai fini della stima, è stata applicata un'aliquota marginale media di circa il 26 per cento e sono stati previsti un valore medio imponibile di circa 31.000 euro e un credito d'imposta riferito al prelievo operato in Svizzera del 25 per cento.

Evidenzia, pertanto, che la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3 presenta caratteri di estrema prudenzialità.

Con riferimento all'articolo 4, fa presente che il numero dei soggetti beneficiari dell'innalzamento del limite della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri ita-

liani è stimato in circa 15.000 unità, cui è stata applicata un'aliquota marginale media del 28 per cento sull'importo dei redditi dichiarati, impiegando i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, che, sulla base delle verifiche effettuate, sono tuttora utilizzabili ai fini della stima del minor gettito derivante dalla medesima disposizione.

Con riferimento all'articolo 5, in materia di deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri, evidenzia che è stata considerata, ai fini della stima del minor gettito, un'aliquota pari a circa il 14 per cento dei complessivi contributi obbligatori deducibili.

Con riferimento all'articolo 7, fa presente che gli effetti derivanti dalla corresponsione della NASpI ai lavoratori frontalieri, che vengono compensati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per l'anno 2023 in misura pari a 5,35 milioni di euro, discendono dal meccanismo di rimborso dei relativi oneri da parte della Confederazione svizzera, che comporta la necessità di anticipare l'erogazione della prestazione da parte dello Stato italiano e una conseguente sfasatura temporale di alcuni mesi nell'incasso dei rimborsi.

Con riferimento all'articolo 8, in materia di imposizione fiscale dei redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, segnala che la stima del numero dei lavoratori interessati è stata verificata utilizzando le ultime annualità disponibili ed appare prudentiale anche con riferimento alla sua proiezione futura.

Con riferimento al profilo temporale della compensazione finanziaria di cui all'articolo 9, fa presente che il meccanismo vigente con cui vengono regolati i ristorni tra la Confederazione svizzera e l'Italia prevede che l'accreditamento avvenga nell'anno successivo a quello del periodo d'imposta di riferimento, mentre il versamento ai comuni avviene nell'anno successivo a quello dell'accreditamento e, pertanto, le entrate derivanti dal medesimo articolo 9 corrispondono, sotto il profilo temporale, a quelle desumibili dalla relazione tecnica

aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Sottolinea che, per l'esercizio finanziario 2024, le compensazioni in favore dei comuni di confine saranno integralmente assicurate sulla base del meccanismo procedurale attualmente vigente, che prevede il versamento dei ristorni in favore dei comuni italiani da parte dei Cantoni di confine.

Fa presente che le amministrazioni interessate provvederanno alle attività connesse ai lavori del Tavolo interministeriale di cui all'articolo 12 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 13, specifica che, anche in assenza di esplicita previsione, il Ministro dell'economia e delle finanze si intende comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 859, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e abb., recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

valutati gli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini della quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalla nuova disciplina relativa all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri di cui all'articolo 3, è stata ipotizzata a regime una platea complessiva di soggetti pari a circa 59.000 unità, a fronte della circa 74.000 unità registrate nell'anno 2021, stimando che il 5 per cento della medesima platea rientrerà annualmente nell'ambito di applicazione della predetta disciplina;

ai fini della stima, è stata applicata un'aliquota marginale media di circa il 26 per cento e sono stati previsti un valore medio imponibile di circa 31.000 euro e un credito d'imposta riferito al prelievo operato in Svizzera del 25 per cento;

per tali ragioni, la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3 presenta caratteri di estrema prudenzialità;

con riferimento all'articolo 4, il numero dei soggetti beneficiari dell'innalzamento del limite della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani è stimato in circa 15.000 unità, cui è stata applicata un'aliquota marginale media del 28 per cento sull'importo dei redditi dichiarati, impiegando i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, che, sulla base delle verifiche effettuate, sono tuttora utilizzabili ai fini della stima del minor gettito derivante dalla medesima disposizione;

con riferimento all'articolo 5, in materia di deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri, è stata considerata, ai fini della stima del minor gettito, un'aliquota pari a circa il 14 per cento dei

complessivi contributi obbligatori deducibili;

con riferimento all'articolo 7, gli effetti derivanti dalla corresponsione della NASpI ai lavoratori frontalieri, che vengono compensati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per l'anno 2023 in misura pari a 5,35 milioni di euro, discendono dal meccanismo di rimborso dei relativi oneri da parte della Confederazione svizzera, che comporta la necessità di anticipare l'erogazione della prestazione da parte dello Stato italiano e una conseguente sfasatura temporale di alcuni mesi nell'incasso dei rimborsi;

con riferimento all'articolo 8, in materia di imposizione fiscale dei redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, la stima del numero dei lavoratori interessati è stata verificata utilizzando le ultime annualità disponibili ed appare prudentiale anche con riferimento alla sua proiezione futura;

con riferimento al profilo temporale della compensazione finanziaria di cui all'articolo 9, il meccanismo vigente con cui vengono regolati i ristorni tra la Confederazione svizzera e l'Italia prevede che l'accreditamento avvenga nell'anno successivo a quello del periodo d'imposta di riferimento, mentre il versamento ai comuni avviene nell'anno successivo a quello dell'accreditamento e, pertanto, le entrate derivanti dal medesimo articolo 9 corrispondono, sotto il profilo temporale, a quelle desumibili dalla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

per l'esercizio finanziario 2024, le compensazioni in favore dei comuni di confine saranno integralmente assicurate sulla base del meccanismo procedurale attualmente vigente, che prevede il versamento dei ristorni in favore dei comuni italiani da parte dei Cantoni di confine;

le amministrazioni interessate provvederanno alle attività connesse ai lavori

del Tavolo interministeriale di cui all'articolo 12 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 13, anche in assenza di esplicita previsione, il Ministro dell'economia e delle finanze si intende comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

rilevato che, sulla base dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, le maggiori entrate derivanti dall'articolo 3, richiamate alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13, risultano integralmente utilizzate ai fini della copertura finanziaria del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ENEA.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Ilaria BERTINI, *direttrice del Dipartimento Unità per l'efficienza energetica di*

ENEA, che interviene da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Ubaldo PAGANO (PD-IDP), cui replica Ilaria BERTINI, *direttrice del Dipartimento Unità per l'efficienza energetica di ENEA*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ringrazia la rappresentante di ENEA per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

**Disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana
e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri
(decorrenza 2024)**

Relazione Tecnica

Gli articoli 1 e 2, di carattere ordinamentale, non determinano effetti finanziari.

Articolo 3

La norma dispone che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, con una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera. Pertanto la tassazione ordinaria sarà applicata ai soli soggetti residenti nel territorio italiano, che, successivamente all'entrata in vigore della norma stessa, diventino titolari di reddito di lavoro dipendente prestato in Svizzera in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. In base all'articolo 3 dell'Accordo in esame, detto reddito è imponibile nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa entro il limite dell'80% di quanto dovuto nello stesso Paese in base alle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato. Il provvedimento all'articolo 4 stabilisce, inoltre, l'elevazione della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani da 7.500 euro a 10.000 euro, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri (articolo 5), l'esenzione degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro (articolo 6). Per quanto riguarda l'elevazione della franchigia a 10.000 euro, la presente stima considera gli effetti per i soli frontalieri italiani che lavorano in Svizzera.

La legislazione vigente, definita dalle Convenzioni tra Italia e Svizzera, stabilisce, per i lavoratori frontalieri che hanno la propria residenza in un Comune italiano ubicato nell'ambito della "fascia di 20 chilometri" dal confine, che le remunerazioni dei lavoratori frontalieri sono imponibili solo nello Stato in cui l'attività dei frontalieri stessi viene svolta. Sono, inoltre, previste delle modalità per la compensazione finanziaria operata da alcuni Cantoni a beneficio dei comuni italiani di confine di una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - delle remunerazioni dei frontalieri italiani. Nella presente stima non vengono considerati gli effetti della suddetta compensazione finanziaria. Per i frontalieri italiani che risiedono oltre la fascia di 20 chilometri è invece applicabile il regime generale di tassazione italiano prevedendo la disciplina della franchigia di 7.500 euro e del credito d'imposta.



Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati forniti dal Canton Ticino relativi ad un campione di frontalieri italiani in tale territorio. I lavoratori italiani nel Canton Ticino rappresentano la quasi totalità dei frontalieri italiani.

Si ipotizza che ogni anno la quota di nuovi frontalieri sia pari al 5% della platea esistente fino ad un completo effetto di sostituzione fra nuovi e vecchi frontalieri a partire dal ventesimo anno dall'entrata in vigore della norma.

Applicando al reddito di lavoro dipendente la deducibilità di 10.000 euro prevista dalla norma, le aliquote medie di imposizione in Italia stimate con il modello di microsimulazione IRPEF, attribuendo il credito di imposta per le imposte trattenute in Svizzera, si stimano i seguenti effetti sul gettito, su base annua, dovuti all'introduzione della norma, nell'ipotesi che l'Accordo si applichi a decorrere dall'anno d'imposta 2024:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Dal 2043
IRPEF	14,4	28,9	43,3	57,7	72,2	86,6	101	115,5	129,9	144,3	158,7	173,2	187,6	202	216,5	230,9	245,3	259,8	274,2	288,6
Addizionale regionale	1,3	2,5	3,8	5,1	6,4	7,6	8,9	10,2	11,4	12,7	14	15,3	16,5	17,8	19,1	20,3	21,6	22,9	24,2	25,4
Addizionale comunale	0,5	1	1,4	1,9	2,4	2,9	3,4	3,9	4,3	4,8	5,3	5,8	6,3	6,8	7,2	7,7	8,2	8,7	9,2	9,7
Totale	16,2	32,4	48,5	64,7	81	97,1	113,3	129,6	145,6	161,8	178	194,3	210,4	226,6	242,8	258,9	275,1	291,4	307,6	323,7

Milioni di euro

L'andamento finanziario risulta il seguente:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Dal 2045
IRPEF	0,0	25,3	39,7	54,1	68,6	83,0	97,4	111,8	126,3	140,7	155,1	169,6	184,0	198,4	212,9	227,3	241,7	256,2	270,6	285,0	299,5	288,6
Addizionale regionale	0,0	1,3	2,5	3,8	5,1	6,4	7,6	8,9	10,2	11,4	12,7	14,0	15,3	16,5	17,8	19,1	20,3	21,6	22,9	24,2	25,4	25,4
Addizionale comunale	0,0	0,6	1,1	1,6	2,1	2,6	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	5,9	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4	8,8	9,3	9,8	9,7
Totale	0	27,2	43,3	59,5	75,8	92	108	124,2	140,5	156,6	172,8	189,1	205,2	221,3	237,6	253,8	269,9	286,2	302,3	318,5	334,7	323,7

Milioni di euro

Articolo 4

Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani

La proposta in esame dispone che i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente i 10.000 euro.



La legislazione vigente prevede che tali redditi siano imponibili per la parte eccedente i 7.500 euro. Per i nuovi frontalieri svizzeri entro il raggio di 20 Km dal confine svizzero che in base al nuovo Accordo verseranno l'IRPEF applicando per la prima volta la franchigia, la stima degli effetti finanziari è compresa nell'ambito della valutazione del gettito IRPEF contenuta nella stima dell'articolo 3.

Per gli altri soggetti, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, tramite il modello di microsimulazione Irpef si stima che l'elevazione dell'esenzione a 10.000 euro per i soggetti frontalieri determini una variazione di gettito Irpef di competenza annua di circa **-10,4** milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di **-0,6** e **-0,2** milioni di euro.

Considerando la decorrenza della disposizione dall'anno di applicazione dell'Accordo in esame, ipotizzata nell'anno 2024, si riporta di seguito l'andamento finanziario:

	2024	2025	2026
IRPEF	0,0	-18,1	-10,4
Addizionale regionale	0,0	-0,6	-0,6
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,2
Totale	0	-19,0	-11,2

- Milioni di euro

Articoli 5 e 6

La norma dispone la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri previsti a carico dei medesimi (articolo 5) e l'esenzione da tassazione degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta attività di lavoro dipendente (articolo 6).

La misura di cui all'articolo 5 determina un minor recupero IRPEF che è già incluso nella stima complessiva del gettito della stessa imposta effettuata per l'articolo 3. Con riferimento all'articolo 6, la misura rappresenta una disposizione volta a dare maggiore certezza circa l'applicazione dello stesso trattamento tributario già previsto a legislazione vigente per analoghe prestazioni erogate in Italia. La precisazione si rende necessaria alla luce del nuovo trattamento tributario dei redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri svizzeri entro il raggio di 20 km dal confine disposto dall'Accordo. Alla luce di quanto esposto la misura di esenzione non determina effetti finanziari rispetto né a quanto scontato nelle previsioni del Bilancio dello Stato né rispetto alla stima del gettito IRPEF derivante dall'Accordo effettuata per l'articolo 3, che non tiene conto dei suddetti assegni.

Articolo 7



Modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani

L'articolo prevede per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo n. 22 del 2015, il calcolo della NASpI per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dell'articolo 65, comma 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n.364. La disposizione in esame non si dovrebbe applicare qualora l'importo della NASpI risultasse superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Inps condotta sull'anno 2021 risultano circa 5.900 lavoratori frontalieri beneficiari di trattamento Naspi, **5.700 dei quali Frontalieri Svizzeri**.

Considerando che la normativa Svizzera prevede che l'importo della disoccupazione sia pari al 70% dell'ultima retribuzione, il maggior onere mensile 2021 derivante dal calcolo della prestazione Naspi nella misura del 70% della retribuzione percepita, rispetto alla prestazione erogata a legislazione vigente, è risultato mediamente pari a 1.250 euro.

Pertanto, il maggior onere complessivo 2021 derivante dalla nuova modalità di calcolo della Naspi per tutti i lavoratori frontalieri, proposta dall'emendamento in esame, per i Frontalieri Svizzeri risulta essere di 21,4 milioni di euro.

Nella tabella seguente viene riportato il maggior onere nel decennio 2023-2032 calcolato nell'ipotesi di invarianza della platea dei beneficiari e sviluppando le retribuzioni sulla base dei parametri contenuti nel NADEF di novembre 2022.

Anno	Maggior onere per Naspi (Importi in milioni di euro)
2023	22,8
2024	23,6
2025	24,2
2026	24,9
2027	25,6
2028	26,3



2029	27,0
2030	27,7
2031	28,4
2032	29,2

Considerando che tale maggior onere sarà integralmente rimborsato dallo Stato presso cui il lavoratore frontaliere ha prestato l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 65, commi 6, 7 e 8 del Regolamento CE n. 883/04 e dell'articolo 70 del Regolamento CE n. 987/09, l'articolo in esame non genera effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato. Si rileva invece un onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari 5,35 milioni di euro per l'anno 2023 che è compensato mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Per quanto attiene l'onere per copertura figurativa nulla varia rispetto alla normativa vigente.

Articolo 8

Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri

La norma in esame introduce, per i soggetti frontalieri residenti in Svizzera, titolari di reddito di lavoro dipendente prestato in Italia, una riduzione del 20 per cento dell'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF dovuta su tali redditi.

La legislazione vigente, definita dalle Convenzioni tra Italia e Svizzera, stabilisce che le remunerazioni dei lavoratori frontalieri sono imponibili solo nello Stato in cui l'attività dei frontalieri stessi viene svolta.

Sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2019, i soggetti che hanno indicato la residenza in Svizzera, percettori di reddito di lavoro dipendente in regioni italiane confinanti con la Svizzera, risultano di circa 570 unità. Per tali soggetti si stima un ammontare di Irpef dovuta, ridotta di $\frac{1}{4}$ per tener conto degli effettivi frontalieri, di circa 9,3 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 0,5 e 0,2 milioni di euro. Applicando la riduzione del 20 per cento, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di **1,9 milioni di euro** e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di **0,1 e 0,04 milioni di euro**.

Considerando la decorrenza della disposizione dall'anno di applicazione dell'Accordo in esame, ipotizzata nell'anno 2024, si riporta di seguito l'andamento finanziario:

	2024	2025	2026
IRPEF	-1,6	-1,9	-1,9
Addizionale regionale	0,0	-0,1	-0,1
Addizionale comunale	0,0	-0,04	-0,04



Milioni di euro

Articolo 9

Ripartizione della compensazione finanziaria

La norma dispone che ciascuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versi ogni anno, per gli anni fiscali di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.



La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40% dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

Considerando il dato dei ristorni ultimo disponibile e la quota annua di nuovi frontalieri ipotizzata pari al 5% della platea esistente al momento dell'applicazione dell'Accordo, si stima il seguente andamento finanziario:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Dal 2045	
Effetti sui ristorni (Maggiori spese)	0	-4,5	-8,9	-13,4	-17,8	-22,3	-26,7	-31,2	-35,6	-40,1	-44,5	-49,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0

Milioni di euro

Nel complesso si hanno i seguenti effetti derivanti dagli articoli 3, 5, 6, 8 e 9:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Dal 2045	
Maggiori entrate erariali - tassazione frontalieri italiani	0	25,3	39,7	54,1	68,6	83	97,4	111,8	126,3	140,7	155,1	169,6	184	198,4	212,9	227,3	241,7	256,2	270,6	285	299,5	288,6	
Minori entrate erariali - tassazione frontalieri svizzeri	-1,6	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Effetti sui ristorni (Maggiori spese)	0,0	-4,5	-8,9	-13,4	-17,8	-22,3	-26,7	-31,2	-35,6	-40,1	-44,5	-49,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0
TOTALE maggiori entrate nette erariali	-1,6	18,9	28,9	38,9	48,9	58,9	68,8	78,8	88,8	98,8	108,7	118,8	128,7	138,7	148,7	158,7	168,7	178,7	188,7	198,7	208,6	197,7	
Maggiori entrate territoriali - tassazione frontalieri italiani	0	1,9	3,6	5,4	7,2	9	10,6	12,4	14,2	15,9	17,7	19,5	21,2	22,9	24,7	26,5	28,2	30	31,7	33,5	35,2	35,1	
Minori entrate territoriali - tassazione frontalieri svizzeri	0	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
TOTALE maggiori entrate nette territoriali	0	1,76	3,46	5,26	7,06	8,86	10,46	12,26	14,06	15,76	17,56	19,36	21,06	22,76	24,56	26,36	28,06	29,86	31,56	33,36	35,06	34,96	
Totale	-1,6	20,71	32,36	44,11	56,0	67,71	79,26	91,01	102,86	114,51	126,26	138,11	149,16	160,26	171,26	182,26	193,26	204,26	215,26	226,26	237,26	248,26	232,66

Milioni di euro



Effetti complessivi – articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
IRPEF	-1,6	5,3	27,4	41,8	56,3	70,7	85,1	99,5	114	128,4	142,8	157,3	171,7	186,1	200,6	215	229,4	243,9	258,3	272,7	287,2	276,3
Adizionale regionale	0	0,6	1,8	3,1	4,4	5,7	6,9	8,2	9,5	10,7	12	13,3	14,6	15,8	17,1	18,4	19,6	20,9	22,2	23,5	24,7	24,7
Adizionale comunale	0	0,26	0,86	1,36	1,86	2,36	2,76	3,26	3,76	4,26	4,76	5,26	5,66	6,16	6,66	7,16	7,66	8,16	8,56	9,06	9,56	9,46
Effetto sui risoni (maggiori spese)	0	-4,5	-8,9	-13,4	-17,8	-22,3	-26,7	-31,2	-35,6	-40,1	-44,5	-49,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0
Totale	-1,6	1,66	21,16	32,86	44,76	56,46	68,06	79,76	91,66	103,26	115,06	126,86	102,96	119,06	135,36	151,56	167,66	183,96	200,06	216,26	232,46	221,46

*Milioni di euro***Articolo 10****Risorse finanziarie per i comuni di frontiera**

La disposizione prevede che, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo, ai Comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i. dell'Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974. Tale livello di finanziamento, assicurato anche a regime, al termine del periodo transitorio (comma 2), è fissato in relazione a quanto previsto dal Memorandum di intesa tra Governo, sindacati e associazione dei comuni italiani di frontiera, siglato il 23 dicembre 2020. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Al comma 4, inerente al funzionamento della Commissione mista prevista dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo, non si ascrivono effetti negativi a carico della finanza pubblica in considerazione dell'apposizione di una specifica clausola di invarianza finanziaria.

Al comma 5 è disciplinata la procedura per definire i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2; nell'ambito della presente disposizione è, altresì, previsto che il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, ove adottato come criterio di riparto diretto ai comuni di frontiera delle risorse di cui al comma 1, possa assumere rilievo limitatamente alla quota massima del 3 per cento.

Le disposizioni di cui al presente comma concernono aspetti meramente procedurali o definitori delle modalità di riparto e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la



finanza pubblica.

Al comma 6 è prevista l'apposizione del limite massimo del 50 per cento dell'importo ai fini dell'utilizzazione in parte corrente delle risorse di cui al presente articolo. La presente disposizione non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 11

Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche

La disposizione in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei Comuni di frontiera di cui all'articolo 10, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.

Al comma 2 è disciplinata la procedura per definire i criteri per la distribuzione delle risorse allocate sul fondo di cui al presente articolo alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera. La disposizione di cui al presente comma concerne aspetti meramente procedurali e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12

Tavolo interministeriale

La disposizione in esame reca l'istituzione di un tavolo interministeriale, avente lo scopo di



discutere proposte in materia di sicurezza sociale e mercato del lavoro dei lavoratori transfrontalieri, ai fini della definizione di un apposito Statuto.

Considerato che, ai sensi del secondo periodo del comma 1, ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, la presente disposizione non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 13

Copertura finanziaria

La disposizione in esame prevede che, agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 8 valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:



- quanto a 1,6 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4, della legge 26 luglio 1975, n. 386 che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
- per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

Infine, prudenzialmente, il comma 2 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo in esame, al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Marotta



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.50 alle 15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative. C. 321 Orfini (<i>Esame e rinvio</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione cultura: audizione di Padre Paolo Benanti, professore di teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana, e di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	70
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura, Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative.

C. 321 Orfini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che la proposta di legge di cui oggi si avvia l'esame reca disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative. L'intento è quello di promuovere, sostenere e valorizzare la diffusione, l'accesso, la fruizione, la rappresentazione e la messa in scena di produzioni creative e culturali, artistiche, dello spettacolo, delle arti performative contemporanee, sperimentali e innovative. Fra queste, particolare attenzione è rivolta alla musica contemporanea e popolare, al jazz, ai luoghi e gli spazi, al chiuso o all'aperto, che operano nei territori e nelle comunità per il perseguimento di obiettivi di promozione e diffusione culturale e di inclusione sociale.

Segnala che l'A.C. 321 – che riprende l'A.C. 3205 e l'A.S. 2438 della scorsa legislatura, di cui non fu avviato l'esame, e ha contenuto analogo all'A.S. 72 presentato in questa Legislatura in Senato – istituisce e definisce le qualifiche del *live club*, del piccolo teatro di prossimità e di quartiere e del centro culturale ibrido di prossimità, con i relativi elenchi nazionali; inoltre prevede una serie di misure di sostegno indiretto (esenzione all'imposta sugli intrattenimenti e vari crediti d'imposta), agevolazioni IVA e interventi di sostegno diretto a carico del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo; stabilisce, infine, i requisiti in presenza dei quali gli enti del terzo settore possono accedere a una delle tre predette qualifiche.

Ricorda che la legge n. 106 del 2022 (« Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo ») conferisce diverse deleghe al Governo per la revisione e il riassetto complessivo della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, oltreché dei *live club*, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività.

Venendo al testo, riferisce che l'articolo 1, definisce le finalità e l'ambito di applicazione delle disposizioni. Secondo il comma 1, l'obiettivo della proposta è definire le misure di promozione, di sostegno e di valorizzazione destinate a favorire la diffusione, l'accesso, la fruizione, la rappresentazione e la messa in scena di produzioni creative e culturali, artistiche, dello spettacolo, delle arti performative contemporanee, sperimentali e innovative. Il comma 2 riconosce la musica contemporanea e popolare e il *jazz*, in quanto frutto di processi culturali, creativi e artistici, quali forme,

espressioni e linguaggi culturali, creativi e artistici cui, pertanto, è applicabile la legislazione statale e quella regionale in materia di intervento pubblico, diretto e indiretto, per il sostegno, per la promozione, per la diffusione e per l'accesso alla cultura, alla creatività, alle arti performative e allo spettacolo. Ai sensi del comma 3, i luoghi e gli spazi, al chiuso o all'aperto, che perseguono obiettivi di promozione e diffusione culturale e di inclusione sociale attraverso lo svolgimento e la realizzazione in via prevalente di attività di produzione, di promozione, di diffusione e di accesso dei fruitori e del pubblico alle produzioni culturali, creative e artistiche contemporanee, innovative e sperimentali, sono parte del sistema culturale e creativo e concorrono al raggiungimento delle finalità di interesse generale e pubblico di cui al comma 1.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano la qualifica e il riconoscimento dei *live club*. In particolare, l'articolo 2 dispone che i luoghi e gli spazi che operano nei territori per la produzione, la promozione, la diffusione, l'accesso e la fruizione delle produzioni musicali possono chiedere la qualifica di *live club* qualora la programmazione o la messa in scena di spettacoli, concerti e rappresentazioni vocali e strumentali eseguiti dal vivo da artisti, interpreti o esecutori, gruppi o orchestre costituisca l'attività prevalente di tale struttura. La qualifica di *live club* può essere riconosciuta ai soggetti di diritto privato che operano in forma di impresa e che sono proprietari, possessori, detentori, gestori, concessionari o affidatari di spazi e di luoghi dedicati alle attività predette. L'articolo 3 istituisce presso il Ministero della cultura – Direzione generale Spettacolo – l'Elenco nazionale dei *live club* e disciplina i criteri e le modalità per il riconoscimento della relativa qualifica. L'iscrizione nell'Elenco – che avviene su domanda dei soggetti interessati e consente l'accesso agli interventi e ai benefici previsti dalla proposta di legge in esame – è subordinata al possesso di quattro requisiti afferenti all'attività della struttura; al possesso di un palco o di un'area permanente dedicata e adeguatamente attrezzata

per l'esecuzione di spettacoli dal vivo; alla regolarità retributiva e contributiva; al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Gli articoli 4 e 5 definiscono i piccoli teatri di prossimità o di quartiere. In particolare, in base all'articolo 4, i luoghi e gli spazi, al chiuso o all'aperto, nonché le sale che operano nei territori in via prevalente o esclusiva per la produzione, la promozione, la diffusione, l'accesso e la fruizione delle produzioni teatrali e delle arti performative e che ne favoriscono la circolazione attraverso attività di programmazione, di messa in scena, di allestimento di spettacoli e rappresentazioni dal vivo, possono richiedere la qualifica di piccolo teatro di prossimità o di quartiere. La qualifica di piccolo teatro di prossimità o di quartiere può essere riconosciuta ai soggetti di diritto privato che operano in forma di impresa e che sono proprietari, possessori, detentori, gestori, concessionari o affidatari di spazi, di luoghi o di sale dedicati alle attività predette. L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero della cultura – Direzione generale Spettacolo, l'Elenco nazionale dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere e prescrive i requisiti necessari all'iscrizione che avviene su domanda dei soggetti interessati e consente l'accesso agli interventi e ai benefici di cui alla proposta di legge in esame. I requisiti necessari ai fini dell'iscrizione attengono al possesso, detenzione, gestione o titolarità di luoghi, spazi o sale; al possesso di un palco o di un'area dedicata permanente e adeguatamente attrezzata per l'allestimento e la messa in scena di spettacoli o rappresentazioni dal vivo; all'assenza di finanziamenti a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (ora ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo – FNSV); alla regolarità retributiva e contributiva; al rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza.

L'articolo 6 definisce i centri culturali ibridi di prossimità, istituendo l'apposito Elenco e determinando i relativi requisiti d'iscrizione. Sono definiti centri culturali ibridi di prossimità i luoghi e gli spazi, al chiuso o all'aperto, aperti e accessibili al

pubblico in esito a processi di rigenerazione, recupero, riqualificazione, riattivazione o riconversione, nonché alla promozione e realizzazione di attività di co-progettazione e di *co-design*, di immobili di proprietà pubblica o privata restituiti all'utilizzo da parte delle comunità ove si svolgono attività a carattere multidisciplinare e multifunzionale, promuovendo l'innovazione e la sperimentazione, la coesione e l'inclusione sociale anche attraverso la realizzazione di servizi educativi e di servizi per la comunità e per i territori. Le attività prevalenti dei centri culturali ibridi di prossimità devono essere costituite da attività culturali, creative e artistiche, ovvero da attività dedicate alla sperimentazione di nuove modalità di produzione, diffusione, distribuzione, fruizione e accesso alla cultura, alla creatività, alle arti e alle arti performative. Ferma restando la prevalenza delle attività in questione, i centri culturali ibridi di prossimità operano anche in ambiti e in settori diversi per finalità di educazione e di didattica e per la progettazione e la realizzazione di attività, programmi e servizi per le comunità, per i territori, per la persona e per i giovani, nonché per l'inclusione e la coesione sociali. La qualifica di centri culturali ibridi di prossimità può essere riconosciuta ai soggetti di diritto privato che operano in forma di impresa e che sono proprietari, possessori, detentori, gestori, concessionari o affidatari degli spazi e dei luoghi per i quali si richiede il riconoscimento predetto. Presso il Ministero della cultura – Direzione generale Creatività contemporanea – è istituito l'Elenco nazionale dei centri culturali ibridi di prossimità la cui iscrizione avviene su domanda dei soggetti interessati purché in possesso di specifici requisiti che attengono all'attività svolta; al possesso di un'area stabilmente dedicata e adeguatamente attrezzata per lo svolgimento o l'esecuzione o la messa in scena di rappresentazioni, iniziative, attività, esibizioni di carattere creativo, culturale, artistico, di spettacolo o delle arti performative; alla regolarità retributiva e contributiva; al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

L'articolo 7 riconosce alcune agevolazioni fiscali ai soggetti, iscritti e riconosciuti negli appositi elenchi, che hanno ottenuto le qualifiche di *live club*, di piccolo teatro di prossimità e di quartiere o di centro culturale ibrido di prossimità. Nello specifico, al comma 1, si stabilisce che le attività, le programmazioni, la messa in scena di spettacoli, le esibizioni, gli eventi e le manifestazioni realizzate dai soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di *live club*, di piccolo teatro di prossimità e di quartiere e di centro culturale ibrido di prossimità costituiscono attività di carattere culturale e non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Il comma 2 introduce un credito di imposta nella misura del 40 per cento ai soggetti predetti per le spese sostenute per alcuni interventi volti alla realizzazione di nuovi spazi o alla manutenzione e l'adeguamento di quelli esistenti. La norma prevede inoltre che il beneficiario in alternativa alla fruizione diretta possa optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o per la cessione del credito di pari ammontare. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRAP. Il comma 3 delega a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze-MEF il compito di disciplinare le modalità di attuazione di quanto disposto al comma 2. Il comma 4 istituisce, altresì, un credito d'imposta della misura del 50 per cento degli oneri annui relativi agli affitti o ai canoni sostenuti per i luoghi, gli spazi o le sale destinati allo svolgimento delle attività. Tale credito, tuttavia, è applicabile solo a condizione che gli importi a esso corrispondenti siano reinvestiti da parte dei soggetti beneficiari nelle attività di cui all'articolo 1. Anche questo credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRAP. La norma riconosce ai beneficiari la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta, per la cessione del credito stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per

l'attuazione delle disposizioni del presente comma, comprese quelle relative all'esercizio delle diverse opzioni sull'utilizzo del credito d'imposta da parte dei soggetti beneficiari e quelle relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma. Il comma 5 introduce un credito d'imposta per le spese sostenute per sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, per la realizzazione e la promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli e rappresentazioni organizzati dai soggetti indicati al comma 1 nella misura del 65 per cento dell'importo o del valore della sponsorizzazione medesima. Anche questo nuovo credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma in esame e per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma. Il comma 6, infine, prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti territoriali riconoscono i soggetti di cui al comma 1 quali spazi o luoghi della cultura e della creatività e possono prevedere in favore di tali soggetti tariffe agevolate dei rispettivi tributi locali.

L'articolo 8 apporta alcune modifiche alla disciplina IVA per gli spettacoli teatrali al fine di qualificare come prestazioni accessorie, soggette all'imposta con la medesima aliquota ridotta al 10 per cento stabilita per l'organizzazione e per la realizzazione dell'attività principale, la cessione di beni e la prestazione di servizi funzionali, attinenti e connessi all'allestimento tecnico, alla messa in scena, all'organizzazione e alla realizzazione degli spettacoli teatrali. Inoltre, si assoggettano all'aliquota Iva al 10 per cento, oltre ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli anche le altre tipologie negoziali di contratto previste dalle normative vigenti in materia di contratti di lavoro nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative, con-

nesse con l'organizzazione, la realizzazione e la messa in scena degli spettacoli e le relative prestazioni rese da intermediari. Infine, si amplia il novero degli spettacoli assoggettati all'aliquota Iva agevolata del 10 per cento estendendo l'Iva agevolata anche agli spettacoli e alle rappresentazioni (vocali e strumentali) eseguiti dal vivo da artisti, interpreti o esecutori, singolarmente o in gruppo, indipendentemente dai modi e dalle forme di rappresentazione, esibizione ed espressione nonché di fruizione e di partecipazione da parte del pubblico.

L'articolo 9 disciplina il riconoscimento – in presenza di specifici requisiti e sulla base di criteri prestabiliti – della qualifica di *live club*, di piccolo teatro di prossimità o di quartiere e di centro culturale ibrido di prossimità per gli enti del Terzo settore e, conseguentemente, l'accesso ai benefici previsti dalla proposta in esame, ferma restando l'applicazione delle disposizioni e dei benefici spettanti a tali soggetti ai sensi del Codice del Terzo settore il cui articolo 5 viene novellato al fine di inserire tra le disposizioni che definiscono le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore l'attività di « produzione, promozione, diffusione, fruizione, accesso e scambio di beni e servizi creativi, culturali, artistici e sociali, con particolare attenzione allo spettacolo e alle rappresentazioni dal vivo ». Infine, si stabilisce che le predette attività di *live club*, di piccolo teatro di prossimità o di quartiere o di centro culturale ibrido di prossimità, che sono svolte dagli enti del Terzo settore possono essere oggetto della co-progettazione, della co-programmazione nonché delle procedure di accreditamento di cui all'articolo 55 del richiamato Codice. In tali casi, le amministrazioni pubbliche interessate possono prevedere, tra l'altro, procedure semplificate e agevolate per l'affidamento o per la concessione di spazi o immobili di loro proprietà agli enti del Terzo settore e determinare una durata minima di 6 anni dell'affidamento o della concessione dei medesimi spazi o immobili.

L'articolo 10 introduce un credito d'imposta nella misura del 65 per cento per le erogazioni liberali in denaro volte a soste-

nere i progetti e le attività artistiche, culturali e creative che riguardano la programmazione, la messa in scena e l'allestimento di esibizioni dal vivo realizzati dai *live club*, dai piccoli teatri di prossimità o di quartiere e dai centri culturali ibridi di prossimità. Tale credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

L'articolo 11 disciplina l'accesso al finanziamento diretto – da erogarsi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (ora ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo – FNSV) – di *live club*, piccoli teatri di prossimità o di quartiere e centri culturali ibridi di prossimità per la progettazione e la realizzazione di specifici programmi, eventi, festival o manifestazioni creativi, culturali, artistici e di spettacolo aventi specifici caratteri ed obiettivi. Le modalità per l'erogazione delle risorse sono demandate ad un decreto del Ministro della cultura.

L'articolo 12 stabilisce che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, il Governo provvede ad adeguare la disciplina vigente per l'attribuzione della competenza per la gestione degli elenchi di cui agli articoli 3 e 5 alla Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura e dell'elenco di cui all'articolo 6 alla Direzione generale Creatività contemporanea del medesimo Ministero.

Conclude segnalando che la proposta – nonostante contenga disposizioni recanti effetti onerosi sul bilancio dello Stato – non reca le norme di carattere finanziario relative agli oneri, operando soltanto un rimando alla decretazione secondaria in relazione alle possibili coperture. Al riguardo si segnala pertanto la necessità di richiedere la relazione tecnica.

Matteo ORFINI (PD-IDP), ricorda che la proposta di legge a sua firma era nata nella scorsa legislatura, quando erano in atto le misure di contrasto alla pandemia da Covid-19, al fine di aiutare i luoghi della cultura diffusa che furono i primi a dover chiudere

e gli ultimi a poter riaprire. Il riconoscimento costituisce il presupposto fondamentale per sostenere i luoghi e gli spazi di cultura e di creatività attraverso una riforma finalizzata a perimetrarne i requisiti e a prevedere meccanismi di sostegno diretto e indiretto non solo perché quei luoghi sopravvivano, ma anche e soprattutto affinché si moltiplichino. Consapevole che nella proposta non sono incluse le sale cinematografiche, si dichiara disponibile a estendere a queste le misure previste, anche nell'ottica di un ripensamento della loro sfera di attività e proposte di intrattenimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura, Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione cultura: audizione di

Padre Paolo Benanti, professore di teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana, e di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza.

(Svolgimento e conclusione).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Padre Paolo BENANTI, *professore di teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana*, e Roberto SOMMELLA, *direttore di Milano Finanza*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti e osservazioni i deputati Federico MOLLICONE, *presidente*, Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), Mauro BERRUTO (PD-IDP) e Antonio CASO (M5S).

Padre Paolo BENANTI, *professore di teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana*, e Roberto SOMMELLA, *direttore di Milano Finanza*, forniscono ulteriori precisazioni.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del ragioniere Giuseppe Coccorullo a presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Nomina n. 5 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di nomina del ragioniere Giuseppe Coccorullo a presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Nomina n. 5.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina rinviato nella seduta del 4 aprile 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che, nella giornata del 4 aprile scorso, si è svolta l'audizione informale del soggetto designato, ai sensi del parere della Giunta per il regolamento del 26 giugno 2013, e che il termine regolamentare di venti giorni per l'espressione del parere sulla proposta di nomina scade in data odierna.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Angelo BONELLI (AVS) si dichiara sorpreso per la scelta del candidato designato, in considerazione delle esperienze professionali e degli incarichi svolti evidenziati nel suo *curriculum*. Ricorda, in proposito, quanto disposto dall'articolo 9 della legge 394 del 1991 relativamente ai requisiti dei candidati proposti, che fa riferimento a soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Non comprende pertanto come il Ministro abbia potuto proporre nella terna un candidato che, con il massimo rispetto per i lavori svolti e gli incarichi ricoperti dal candidato stesso, non risulterebbe in

possessione dei requisiti richiesti dalla citata norma per la gestione di un parco importante come quello del Cilento. Giudica del tutto inaccettabile tale modalità di procedere e ritiene sorprendente anche l'intesa espressa sul nominativo dal presidente della Regione Campania. Invita pertanto i deputati a valutare quanto precedentemente evidenziato.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato <i>sì</i>	14
Hanno votato <i>no</i>	12

La Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina (n. 5).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Battistoni, Benvenuti Gostoli, Bof, Bonelli, Braga, Cortelazzo, Curti, Ilaria Fontana, Amich in sostituzione di Foti, Iaia, L'Abbate, Lampis, Manes, Mattia, Mazzetti, Milani, Montemagni, Morfino, Pizzimenti, Rossi, Rotelli, Ruffino, Santillo, Semenzato, Baldelli in sostituzione di Rachele Silvestri, Simiani.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15. alle 16.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703 Rotelli).	
Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) (in videoconferenza), della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (CONFETRA) (in videoconferenza), dell'Associazione italiana imprese di logistica (Assologistica) (in videoconferenza) e della Federazione nazionale dei sistemi e delle modalità di trasporto e delle attività connesse (Federtrasporto) (in videoconferenza)	73
Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703 Rotelli).	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile (ALIS), della Federazione delle imprese di logistica e spedizione (Federlogistica) (in videoconferenza) e della Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali (Fedespedi) (in videoconferenza)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 aprile 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703 Rotelli).

Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) (in videoconferenza), della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (CONFETRA) (in videoconferenza), dell'Associazione italiana imprese di logistica (Assologistica) (in videoconferenza) e della Federazione nazionale dei sistemi e delle modalità di trasporto e delle attività connesse (Federtrasporto) (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.55.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703 Rotelli).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile (ALIS), della Federazione delle imprese di logistica e spedizione (Federlogistica) (in videoconferenza) e della Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali (Fedespedi) (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.	74
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Motus-E	74
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Autostrade per l'Italia (ASPI)	74
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese servizi autostradali (ANISA)	74
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 aprile 2023.

Audizioni informali nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Motus-E.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.50.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Autostrade per l'Italia (ASPI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.05.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese servizi autostradali (ANISA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.20.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte e C. 432 Orlando, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL 75

Audizione di rappresentanti di Confimi Industria 75

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) (*Esame e rinvio*) 75

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (*Esame e rinvio*) 78

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 80

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 aprile 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte e C. 432 Orlando, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

L'audizione si è svolta dalle 13.35 alle 14.55.

Audizione di rappresentanti di Confimi Industria.

L'audizione si è svolta dalle 14.55 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni VI (Finanze) e XII

(Affari sociali) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1060, di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 25 articoli suddivisi in quattro Capi, con riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che, nell'ambito del Capo II (disposizioni in materia di salute), l'articolo 10 disciplina gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici, operati – esclusivamente in caso di necessità e urgenza – dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per sopperire alla carenza di organico. Sono delineati presupposti, modalità e limiti di tali affidamenti, rinviando per la definizione di linee guida a un successivo decreto del Ministro della salute, da adottarsi previo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Inoltre, si preclude la ricostituzione del rapporto di lavoro con il SSN al personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi medici ed infermieristici alle aziende e gli enti del SSN. Sono infine introdotte delle norme volte alla reinternalizzazione dei servizi sanitari, attraverso procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate; in tale ambito, si prevede la valorizzazione del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio e non si sia in precedenza dimesso, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, dalle dipendenze dello stesso.

L'articolo 11 prevede che per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale, allo scopo di far fronte

alla carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, e di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico ed infermieristico, consentendo, in deroga alla contrattazione, un aumento della relativa tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, per il personale medico, e a 50 euro lordi onnicomprensivi per il personale infermieristico, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. L'aumento dovrà avvenire nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Mediante una modifica all'articolo 1, comma 526, della legge di bilancio 2023, viene poi previsto un incremento a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023 delle risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di pronto soccorso, pari a 100 milioni di euro complessivi, dei quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità. Resta fermo l'incremento a regime di 200 milioni di euro delle citate risorse dal 1° gennaio 2024 già previsto dalla citata disposizione. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.

L'articolo 12 definisce particolari misure a favore del personale sanitario medico dei servizi di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2025, prevedendo innanzitutto un regime temporaneo per l'ammissione di tale personale con determinati requisiti ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'ur-

genza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. L'assunzione può avvenire anche in deroga alle incompatibilità previste a legislazione vigente per l'assunzione di incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali, con una remunerazione integrativa di 40 euro lordi, valutabile nell'ambito del *curriculum* formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del SSN. Si prevede inoltre la possibilità, sempre fino al 31 dicembre 2025, della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, comunque entro i limiti d'età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati. Peraltro, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica con un coefficiente di trasformazione pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del SSN, nel limite massimo di ventiquattro mesi.

L'articolo 13 modifica la normativa transitoria che consente lo svolgimento, da parte del personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio; la novella di cui al presente articolo proroga il termine finale di applicazione della normativa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 e sopprime il limite del monte ore complessivo settimanale per le suddette prestazioni, limite che era pari a otto ore; si inserisce inoltre la previsione che il Ministero della salute effettui annualmente il monitoraggio

delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

L'articolo 14 modifica una disciplina in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dall'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). Per effetto delle modifiche introdotte, la disciplina in questione è divenuta a regime (da transitoria che era) e consente anche più di una proroga del contratto a tempo determinato con gli specializzandi; inoltre, è venuto meno il limite di durata di 12 mesi della proroga, fermo restando che il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica ed è prorogabile fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.

L'articolo 15 consente l'esercizio temporaneo in deroga, fino al 31 dicembre 2025, di qualifiche relative a professioni sanitarie e di interesse sanitario conseguite all'estero. Si demanda ad un'intesa della Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la definizione della relativa disciplina. In attesa del raggiungimento della prevista intesa da adottarsi in Conferenza Stato-regioni per la definizione della disciplina di dettaglio, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, continua ad applicarsi la normativa vigente in materia con riferimento alle deroghe tuttora applicate. Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, la norma in esame prevede l'applicazione degli articoli 27 (ingresso in casi particolari) e 27-*quater* (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati) del T.U. delle norme in materia di immigrazione anche al personale medico e infermieristico assunto – in base alla predetta disciplina derogatoria – presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di du-

rata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.

L'articolo 24, al comma 2, istituisce per il 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali. Tale Fondo, che ha una dotazione di 20 milioni di euro, opera a favore degli eredi in caso di decesso dei suddetti lavoratori. La disposizione in commento specifica che i lavoratori interessati dal Fondo in oggetto sono quelli che hanno contratto le suddette malattie durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge n. 257 del 1992. Il richiamato articolo 13 concerne i lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva (comma 1) e prevede, con riferimento a tali lavoratori, l'attribuzione di taluni benefici in merito sia alla concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario (comma 1), sia al riconoscimento di una maggiorazione contributiva ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (comma 2), anche attraverso la previsione di un meccanismo di incremento del periodo temporale coperto da contribuzione obbligatoria che opera non per tutti i suddetti lavoratori, ma solo per coloro tra questi che hanno contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL (comma 7). La disposizione in commento specifica altresì che a tale Fondo possano accedere anche le suddette società partecipate pubbliche (comma 2, secondo periodo). La disposizione in commento demanda poi (comma 2, ultimo periodo) al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, delle tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del

Fondo in questione da riconoscere in favore dei suddetti soggetti, nonché dei requisiti, dei termini, delle procedure e delle modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili sul Fondo medesimo.

Tiziana NISINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1067, che prevede la conversione del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, il provvedimento si inserisce nel contesto di una serie di iniziative legislative volte a consentire la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e delle connesse opere di adduzione del traffico ferroviario e stradale. L'opera di collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria viene definita un'opera prioritaria e di preminente interesse nazionale. Si tratterebbe infatti del ponte a campata unica più lungo al mondo, un vero e proprio simbolo della mobilità del futuro, orgoglio d'ingegneria italiana ed europea.

In breve sintesi, l'intervento normativo in oggetto, dunque, è volto a riavviare l'*iter* realizzativo dell'opera attraverso la prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi

connessi alla realizzazione dell'opera, nonché la risoluzione del contenzioso pendente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 487-493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 5 articoli, rileva, anzitutto, che l'articolo 1, al comma 1, modifica l'assetto societario della Stretto di Messina S.p.a. (SDM) e ne disciplina le attività all'estero (lettera *a*) e ridefinisce la composizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima società (lettera *b*). Sono inoltre affidati a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.A. la gestione degli impianti ferroviari del Ponte e le relative spese (lettera *c*). È prevista la qualificazione di società *in house* della Stretto di Messina S.p.a. e sono disciplinati i profili relativi all'attività di indirizzo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della possibilità di nomina con D.P.C.M., su proposta del Ministro delle infrastrutture qualora ne ravvisi la necessità, di un commissario straordinario che opera secondo specifiche disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (lettera *d*). Quest'ultimo si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della società concessionaria, nonché di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene infine disciplinata la costituzione di un Comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica (lettera *e*) e disposta una abrogazione per finalità di coordinamento (lettera *f*).

L'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A. in considerazione delle modifiche apportate alla *governance* della Società.

L'articolo 3 dispone che l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del DEF, con l'indicazione del costo stimato, delle

risorse disponibili e del fabbisogno residuo (comma 1) e prevede la presentazione di una relazione sul progetto definitivo dell'opera su cui è chiamato ad esprimersi il Consiglio di amministrazione della concessionaria (commi 2 e 3); al termine del procedimento di approvazione della relazione da parte della società concessionaria, ha luogo la conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo e sulla relazione in questione (commi 4 e 5). Si specificano, inoltre, le modalità procedurali per la valutazione d'impatto ambientale sul progetto definitivo (comma 6) e si indicano, altresì, gli atti e i documenti sottoposti all'approvazione del CIPESS (comma 7) e gli esiti derivanti dalla determinazione conclusiva del CIPESS, in materia di pianificazione urbanistica ed espropriazione (commi 8 e 9), di cantierizzazione dell'opera e di approvazione del progetto esecutivo (commi 10 e 11).

L'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati. L'articolo, al comma 1, abroga l'articolo 9 della legge n. 1158 del 1971, al fine di coordinare detta disciplina con le modifiche introdotte dal presente decreto. Si ricorda, difatti, che in virtù di tale disposizione l'allora Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ANAS S.p.a. venivano autorizzate ad assumere partecipazioni azionarie, fino a concorrenza della somma di due miliardi e cinquecento milioni di lire, della società per azioni cui veniva affidato lo studio, la progettazione e la costruzione del collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia e il Continente.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della XI Commissione, si osserva che il comma 8 riconosce alla società concessionaria la facoltà di avvalersi del personale di RFI e ANAS, in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e nel limite massimo di cento unità, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche di cui al presente decreto. Ai fini dell'individuazione delle unità di personale e della definizione

delle modalità del distacco, nelle more della nomina degli organi sociali della società, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzato a sottoscrivere protocolli di intesa con i predetti soggetti. Si specifica, altresì, che il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in regime di distacco è posto a carico della società concessionaria.

Tiziana NISINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	81
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base dalla Commissione</i>)	87

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 marzo scorso è stato conferito alla relatrice, deputata Buonguerrieri, l'incarico di predisporre una proposta di testo unificato delle proposte di legge in titolo, da sottoporre alla Commissione ai fini dell'adozione del testo base.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la pubbli-

cità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, a seguito della richiesta avanzata dalla deputata Baldino, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Marco FURFARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che i componenti della Commissione hanno potuto prendere visione della proposta di testo unificato solo poco prima dell'inizio della seduta in corso. Premettendo che non vi è alcun atteggiamento pregiudiziale da parte del suo gruppo, chiede che sia reso possibile lo svolgimento di un approfondimento e di una riflessione comune prima dell'adozione del testo base. Al riguardo, dichiara che si sarebbe aspettato un maggior coinvolgimento dei gruppi di opposizione nella predisposizione della proposta di testo unificato, vista la delicatezza del tema oggetto della Commissione di inchiesta che si intende istituire. Chiede, pertanto, una sospensione dei lavori per poter analizzare il contenuto della proposta di testo unificato predisposta dalla relatrice.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), con riferimento alle considerazioni svolte dal collega

Furfaro, rileva come da diverse settimane oramai la XII Commissione stia esaminando il provvedimento relativo all'istituzione della Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sottolinea, inoltre, che al momento è in discussione esclusivamente l'adozione di un testo base, che potrà essere anche sostanzialmente modificato attraverso la fase emendativa.

Rileva altresì che la proposta di testo unificato non contiene innovazioni rilevanti in quanto riprende sostanzialmente il contenuto delle proposte di legge all'esame della Commissione.

Luana ZANELLA (AVS) si associa alla richiesta di sospensione dei lavori avanzata dal collega Furfaro, anche per consentire lo svolgimento di un confronto all'interno dei singoli gruppi parlamentari. Constata, in ogni caso, che il testo proposto mantiene un impianto di tipo accusatorio e non sembra porsi il semplice obiettivo di un mero approfondimento dei fatti accaduti nel corso della pandemia. Sottolinea, in particolare, l'assenza tra gli obiettivi dell'inchiesta del ruolo svolto dalle regioni nonostante la loro competenza per quanto riguarda le politiche sanitarie. Richiama, in particolare, alcuni aspetti estremamente critici quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi a una altissima mortalità nella sua regione, il Veneto, nel corso della cosiddetta seconda ondata di COVID-19.

In conclusione, ribadisce che occorre superare un approccio accusatorio basato su una visione condizionata da pregiudizi, aprendosi a un confronto reale anche con le opposizioni.

Carmen DI LAURO (M5S) si associa alla richiesta di sospensione avanzata dal collega Furfaro, sottolineando che in ragione dell'assoluta importanza e della drammaticità degli eventi collegati alla pandemia appare doveroso compiere tutti i doveri approfondimenti prima di adottare un testo base.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda innanzitutto che il provvedimento è calen-

darizzato per l'esame in Assemblea a partire dal prossimo 21 aprile e che, pertanto, come peraltro già stabilito in sede di Ufficio di presidenza, è necessario adottare nella seduta odierna un testo base rispetto al quale fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice*, precisa che la proposta di testo unificato da lei predisposta (*vedi allegato*) e resa nota ai componenti della Commissione prima dell'inizio della seduta, propone una sintesi coerente delle tre proposte di legge abbinata, il cui contenuto è noto da mesi.

Chiarisce, inoltre, che la proposta predetta presenta modifiche molto limitate rispetto a quello da lei elaborata la scorsa settimana e messa a disposizione dei colleghi anche attraverso l'Applicazione Geo-Camera.

Vittoria BALDINO (M5S), nel ringraziare la relatrice per il suo operato, segnala che non vi è stato tempo sufficiente per esaminare una proposta molto articolata, che riguarda una Commissione d'inchiesta relativa a una fase storica estremamente complessa, nella quale sono stati coinvolti numerosi attori istituzionali. Rileva, inoltre, che la presentazione di una proposta di testo unificato da adottare come testo base non appare un dato irrilevante e, pertanto, la scelta dei deputati non dovrebbe essere soggetta a una compressione dei tempi in Commissione, segnalando che l'inizio dell'esame di un provvedimento in Assemblea è condizionato all'effettiva conclusione dei lavori in sede referente. Nel rilevare che la data attualmente prevista, il prossimo 21 aprile, non appare in ogni caso fattibile, posto che la Commissione dovrà procedere alla votazione delle proposte emendative che saranno presentate, ribadisce la richiesta di sospendere per almeno un'ora i lavori della Commissione per potere approfondire la proposta di testo unificato formulata dalla relatrice.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, con riferimento alla richiesta di rinvio della votazione per l'adozione del testo base, ri-

corda come tale fase sia l'esito di un *iter* al quale è stato dedicato tutto il tempo necessario, con lo svolgimento della discussione e di un ampio ciclo di audizioni. Fa presente che, come appena ricordato dalla relatrice la quale ha sempre dimostrato disponibilità al confronto, il testo in discussione, recante pochissime modifiche rispetto a quello reso noto già una settimana fa, sia comunque nella disponibilità dei deputati fin da prima dell'inizio della seduta.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE) ringrazia la relatrice per la sua pazienza e disponibilità al confronto e per avere individuato un punto di equilibrio tra le diverse posizioni.

Sottolinea come non vi sia una volontà di tipo inquisitorio da parte della maggioranza ma solo il desiderio di fare chiarezza su fatti estremamente rilevanti.

Con riferimento alla richiesta di rinvio avanzata dalle opposizioni, fa presente che non vi è alcuna intenzione di compiere dei passi indietro in quanto ciò non corrisponderebbe all'interesse generale.

Marco FURFARO (PD-IDP), nel sottolineare che il suo gruppo condivide l'utilità di svolgere un'analisi approfondita al fine di individuare misure che rendano possibile una risposta più efficace nel caso di eventuali future crisi, rileva che il Partito Democratico non ha mai avuto contatti con coloro che manifestavano nelle piazze contro le politiche vaccinali adottate per contrastare la pandemia.

Osserva che la pazienza della relatrice richiamata dalla collega Patriarca è valsa evidentemente solo nel confronto interno ai gruppi di maggioranza. Nel segnalare che la relatrice ha proposto un testo estremamente dettagliato, con rinvii a documenti e deliberazioni adottate da vari organi, ribadisce la richiesta di procedere almeno a una breve sospensione dei lavori, anche al fine di comprendere le difformità rispetto al testo reso disponibile ai componenti della Commissione la scorsa settimana.

Davide FARAONE (A-IV-RE) chiede al presidente chiarimenti in ordine alla ri-

chiesta di una breve sospensione della seduta.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente come la sospensione di un'ora non sia realisticamente praticabile in quanto alle ore 15 è prevista l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate dinanzi alle Commissioni riunite Finanze e Affari sociali e che alle ore 16 riprenderanno i lavori dell'Assemblea.

Nel merito, ritiene che tale sospensione non aggiungerebbe nulla all'esame del provvedimento svolto finora. Al riguardo, ricorda che l'*iter* in sede referente è iniziato lo scorso 15 febbraio e che il 22 marzo è stato conferito alla relatrice l'incarico di predisporre una proposta di testo unificato delle proposte di legge presentate.

Sulla base delle considerazioni svolte, ritiene che non si possa accedere alla richiesta formulata, fermo restando che saranno assicurati tempi congrui per la presentazione delle proposte emendative.

Davide FARAONE (A-IV-RE), nel ricordare che il suo gruppo è stato il primo a sottolineare, già nella passata legislatura, l'esigenza di compiere un approfondimento rispetto alla gestione della pandemia, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di adottare come testo base il testo unificato elaborato dalla relatrice.

Entrando nel merito, rileva che l'operato della Commissione di inchiesta non potrà avere un carattere accusatorio, anche in considerazione del fatto che quasi tutte le forze politiche sono state coinvolte nella gestione della pandemia.

Nell'osservare che vi sono sicuramente aspetti da chiarire per quanto riguarda le misure adottate nella fase pandemica, preannuncia che il suo gruppo presenterà proposte emendative volte a modificare il testo proposto dalla relatrice.

Auspica che nella fase emendativa vi sia uno spirito collaborativo anche da parte delle altre forze di minoranza, invitando i gruppi di maggioranza ad essere aperti nel raccogliere i suggerimenti di tutti i gruppi politici. Osserva, in proposito, che il lavoro della Commissione sarebbe stato più age-

vole se anche gli altri gruppi di opposizione avessero presentato una propria proposta di legge, sottolineando come, ove ciò fosse avvenuto, probabilmente il testo presentato dalla relatrice sarebbe stato diverso. Rileva che la mancata presentazione di proposte relative all'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla materia in oggetto potrebbe dare l'idea che vi sia una sorta di timore rispetto alla volontà di approfondire le conseguenze delle scelte adottate dal Governo nel corso della pandemia.

Nicola STUMPO (PD-IDP), nel prendere atto dei suggerimenti formulati dal collega Faraone rispetto al comportamento che a suo avviso dovrebbero adottare le altre forze di opposizione, rileva che vi sono numerosi punti del testo proposto dalla relatrice che andrebbero rivisti.

Segnala, in primo luogo, che si include tra i compiti dell'istituenda Commissione quello di verificare i ritardi o le carenze dell'operato delle istituzioni centrali nei confronti delle regioni ma non la condotta delle regioni stesse.

Evidenzia che, così come formulata, la proposta di istituire una Commissione d'inchiesta riveste un carattere essenzialmente politico, dato confermato dal fatto che essa era prevista anche nel programma di governo dell'attuale maggioranza, e che non costituisce quindi un atto veramente parlamentare. Nel segnalare che si sarebbe potuto dare un'impostazione diversa alla Commissione d'inchiesta, si dichiara stupefatto del fatto che si accusino alcune forze politiche di avere paura rispetto a determinate scelte effettuate, in quanto esse sono state chiamate ad affrontare, in un contesto estremamente difficile, una situazione senza precedenti e con molte incognite.

Nel rilevare che i gruppi di opposizione non sono stati coinvolti nell'elaborazione della proposta di testo unificato, ribadisce il carattere di atto politico della proposta presentata dalla relatrice, confermato anche da alcuni passaggi che richiamano in parte le posizioni dei soggetti contrari alle politiche vaccinali, da intendersi come messaggio rivolto a un certo elettorato di riferimento. Si dichiara meravigliato del fatto

che ciò avvenga a quasi un anno dalle ultime elezioni e da parte di gruppi politici attualmente al Governo.

Simona LOIZZO (LEGA), nel ringraziare la relatrice per la qualità del lavoro svolto, dissente dalle considerazioni svolte dal collega Stumpo sul carattere politico della proposta di testo unificato, segnalando che sono i cittadini a richiedere chiarimenti rispetto ad alcune decisioni adottate negli anni passati in ordine alla gestione della pandemia.

Ricordando che il testo può essere eventualmente migliorato attraverso la fase emendativa, ribadisce la necessità di comportarsi con la massima chiarezza nel rispondere agli elettori.

Per tali ragioni, ritiene che si debba procedere alla votazione del testo base così come previsto.

Chiara APPENDINO (M5S), precisando di intervenire per la prima volta sul provvedimento in discussione, dichiara, sulla base della sua esperienza di sindaca nel corso della pandemia, di aver accolto con estremo favore la volontà di approfondire in sede parlamentare quanto accaduto in quel contesto. Rileva che chiunque abbia avuto in quella fase responsabilità istituzionali o sia stato impegnato sul campo, non può che condividere l'obiettivo di capire cosa abbia funzionato e quali invece siano state le criticità e quali siano i possibili correttivi per affrontare eventuali emergenze future.

Ciò premesso, ritiene che il testo proposto, che peraltro è stato possibile conoscere solo poco prima dell'inizio della seduta, costituisca invece « un insulto » e sottolinea che l'inchiesta appare da subito « azzoppata » in quanto non include tra gli ambiti dell'indagine il comportamento degli enti territoriali, che sono stati tra gli attori principali delle scelte compiute durante la pandemia. Nel richiamare la propria esperienza di un confronto quotidiano con la presidenza della regione Piemonte su aspetti estremamente delicati quali, ad esempio, l'apertura o la chiusura delle scuole, osserva che nel testo proposto l'u-

nico soggetto attivo appare il Governo. Evidenza che tale scelta denota o la totale non conoscenza delle norme costituzionali, che affidano alle regioni compiti rilevanti in numerosi ambiti a partire da quello della salute, oppure la paura di svolgere approfondimenti in tale direzione.

Nel dichiarare la disponibilità del suo gruppo politico a un'indagine seria su quanto avvenuto, senza condizionamenti politici, ribadisce la richiesta di concedere il tempo dovuto per i necessari approfondimenti, evitando di compiere delle scelte che rappresentano di fatto una presa in giro. Manifesta, inoltre, stupore per la fretta con cui si vuole concludere l'esame, posto che si prevede che la Commissione possa compiere i propri lavori per tutta la durata della legislatura. Ribadisce il carattere qualificante di un'indagine che includa anche il ruolo svolto dalle regioni, rilevando che ciò appare un dato di buon senso per chiunque conosca le dinamiche sul territorio.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che, sulla base delle argomentazioni già fornite e alla luce delle posizioni emerse durante il dibattito, non ci sono le condizioni per accedere alla richiesta di rinvio.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) esprime il proprio sincero disagio rispetto a una proposta di testo unificato nella quale non c'è chiarezza sugli obiettivi dell'inchiesta, rilevando che mentre è in corso un'indagine della magistratura sulle eventuali responsabilità di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione della pandemia, la proposta di cui si chiede la votazione non prende in considerazione l'operato delle regioni. Osserva che, se si vuole svolgere un'analisi obiettiva rispetto alle carenze e alle criticità determinatesi nell'affrontare una pandemia inaspettata e senza precedenti, non è possibile non analizzare il ruolo delle regioni anche per quanto riguarda aspetti come l'aggiornamento del piano pandemico, l'elaborazione di piani di emergenza, la mancanza di dispositivi di protezione individuale e il ruolo della medicina territoriale.

Rileva che l'obiettivo dell'inchiesta dovrebbe essere quello di individuare solu-

zioni organizzative per evitare il ripetersi di quanto accaduto negli scorsi anni, in cui molti operatori sanitari, in particolare quelli delle strutture di pronto soccorso e i medici di medicina generale, sono stati lasciati soli nell'affrontare la diffusione del COVID-19. Nel ribadire che la proposta formulata dalla relatrice appare concentrata esclusivamente sulle decisioni assunte a livello centrale, chiede nuovamente una sospensione dei lavori della Commissione, per provare a correggere tale impianto. Evidenzia che la Commissione d'inchiesta può essere considerata come uno strumento di battaglia politica, e in questo caso le forze di opposizione sapranno far valere le loro ragioni nei diversi contesti, oppure come mezzo per condurre una riflessione seria e di merito sulle scelte compiute in un recente passato, aspetto che appare ancora più necessario in un periodo in cui si ipotizza un regionalismo differenziato.

In conclusione, segnala che le audizioni hanno confermato la necessità di svolgere un'indagine con la più ampia apertura possibile per evitare il ripetersi degli errori compiuti in precedenza, evitando una contrapposizione politica fine a sé stessa.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che si procederà alla votazione sulla proposta di adottare come testo base il testo unificato predisposto dalla relatrice.

Vittoria BALDINO (M5S) chiede di intervenire per dichiarazione di voto.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, sottolinea come la discussione svolta finora abbia avuto ad oggetto il merito del provvedimento.

Vittoria BALDINO (M5S) ricorda che la scorsa settimana non si è proceduto all'esame della proposta di testo unificato elaborata dalla relatrice esclusivamente per dissensi all'interno dei gruppi di maggioranza e che la nuova proposta è stata messa a disposizione dei membri della Commissione solo poco prima dell'inizio della seduta, quando i deputati erano comunque impegnati in Assemblea. La presidenza non

ha acconsentito, quindi, alla richiesta avanzata dai gruppi di minoranza di sospendere i lavori della Commissione per poter approfondire il contenuto di un testo estremamente complesso, che presenta molte criticità. Nel constatare che ora le viene impedito di esprimersi in dichiarazione di voto, stigmatizza quanto accaduto.

Marco FURFARO (PD-IDP), nel far presente di essere intervenuto finora sull'ordine dei lavori, per richiedere la sospensione degli stessi, ricorda che il confronto svolto dalla relatrice ha riguardato solo i gruppi di maggioranza e quello di Azione-Italia Viva e che la discussione all'interno della Commissione è slittata di una settimana per dissensi all'interno della maggioranza. Sottolinea che non vi è alcuna intenzione ostruzionistica da parte del suo gruppo ma solo la volontà di capire la reale portata della proposta di testo unificato. Dichiarò che, per le ragioni illustrate, il gruppo del Partito Democratico non parteciperà alla votazione.

Vittoria BALDINO (M5S) insiste per intervenire.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che diversi interventi svolti sull'ordine dei lavori hanno in realtà riguardato il contenuto del provvedimento. Ritenendo che sia emersa la volontà maggioritaria dei gruppi di procedere all'adozione del testo base, pone in votazione la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il testo unificato proposto dalla relatrice.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato delle proposte di legge C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone, predisposta dalla relatrice.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, in considerazione del fatto che il provvedimento in oggetto è calendarizzato per la discussione in Assemblea da venerdì 21 aprile, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base adottato dalla Commissione alle ore 18 di martedì 18 aprile 2023.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, di seguito denominata « Commissione », con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XIX legislatura.

3. La Commissione, entro il termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce altresì alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Se-

nato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza eventuali situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'inchiesta.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior nu-

mero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

b) esaminare i documenti, i verbali di organi collegiali, gli scenari di previsione e gli eventuali piani sul contagio da SARS-CoV-2 elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione;

c) accertare le ragioni del mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale redatto nel 2006;

d) accertare i motivi della mancata attivazione del piano pandemico nazionale allora vigente a fronte dell'emanazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di provvedimenti finalizzati all'adozione degli strumenti nazionali di preparazione e risposta ad una eventuale emergenza pandemica e successivamente alla dichiarazione di emergenza internazionale di sanità pubblica per il nuovo coronavirus da parte dell'OMS il 30 gennaio 2020 e dopo la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020;

e) accertare le ragioni per cui il piano pandemico nazionale e la sua attivazione non sono stati oggetto di considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo, quali a titolo d'esempio la *task-force* istituita presso il Ministero della salute e il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Pro-

tezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020;

f) accertare l'eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto del virus SARS-CoV-2 e le ragioni della sua mancata pubblicazione e divulgazione;

g) esaminare la natura e valutare l'efficacia e i risultati delle attività della *task-force* incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020 e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020 e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto;

h) verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58^a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative;

i) esaminare i rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'OMS ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, a partire dal periodo pre-pandemico;

l) indagare e accertare le vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al virus SARS-CoV-2 dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS;

m) valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle Regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;

n) valutare la tempestività e l'adeguatezza delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto sotto il

profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle dotazioni di esso nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;

o) verificare la quantità, la qualità e il prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratorio e degli altri beni sanitari presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle Regioni nel corso dell'emergenza pandemica;

p) verificare l'esistenza di eventuali ritardi, carenze e criticità nella catena degli approvvigionamenti dei beni di cui alla lettera o), individuandone le cause e le eventuali responsabilità;

q) indagare su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per il contenimento dei contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale della pandemia, individuandone le cause e eventuali responsabilità;

r) indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 2020, di seguito denominato « Commissario straordinario »;

s) approfondire, in particolare, i seguenti aspetti della gestione dell'emergenza da SARS-CoV-2 da parte del Commissario straordinario, accertando e valutando eventuali responsabilità:

1) l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina, quali a

titolo di esempio 800 milioni di dispositivi individuali e la relativa spesa pari a 1,25 miliardi di euro, la corrispondenza di tali dispositivi ai requisiti minimi necessari per la loro utilizzazione e gli importi delle commissioni e provvigioni versate per le relative operazioni, individuando laddove possibile i soggetti attuatori delle stesse;

2) i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19, degli *hub* vaccinali, quali ad esempio i centri temporanei di vaccinazione denominati primule, dell'applicazione « Immuni » e della piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta per i contagi da SARS-CoV-2 e con essi la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione;

3) l'acquisto di banchi a rotelle per le istituzioni scolastiche allo scopo di garantire il distanziamento tra gli alunni;

t) verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori, contrastanti con i principi costituzionali o valutando se forniti di adeguato fondamento scientifico, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti;

u) verificare e valutare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite nella adozione e applicazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia;

v) verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e relative proroghe nonché dello strumento della decretazione d'urgenza;

z) valutare l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico, tra cui l'adeguatezza e efficacia

delle misure di chiusura delle scuole, di approvvigionamento dei dispositivi di didattica a distanza e dei relativi *software* e degli strumenti igienico-sanitari;

aa) valutare la tempestività e l'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall'OMS e da altri organismi internazionali;

bb) verificare l'eventuale sussistenza di incongruenze, contraddizioni e difetti di trasparenza nella comunicazione istituzionale e nelle informazioni diffuse nei riguardi della popolazione sulla situazione epidemiologica, sulle modalità di trasmissione del virus, sull'impiego dei dispositivi di protezione individuale e di profilassi e sull'applicazione delle misure di contenimento;

cc) verificare l'eventuale conflitto di interesse tra i componenti degli organi tecnici governativi, associazioni di categoria, case farmaceutiche;

dd) verificare l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili;

ee) svolgere indagini relative agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto;

ff) verificare gli atti della *rolling review* sui vaccini anti SARS-CoV-2 le decisioni in merito della Commissione Europea e dell'EMA precedenti alla autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2;

gg) stimare e valutare l'incidenza, anche eventualmente attraverso la istituzione di un osservatorio in collaborazione con l'Istituto superiore della sanità, che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19 nonché sugli eventi avversi e sindromi post vacciniche denunciate.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché della libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

4. Alla Commissione, con riguardo all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essa custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della presente proposta di legge.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. Qualora gli atti o i documenti di inchieste parlamentari attinenti all'oggetto

dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commis-

sione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di magistrati collocati fuori ruolo. Essa può altresì avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, con determinazione adottata tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento di spesa di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di enoturismo. C. 804 Lucaselli e altri (<i>Esame e rinvio</i>)	92
Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda (<i>Esame e rinvio</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	100

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'emergenza legata alla presenza del patogeno <i>Xylella fastidiosa</i> nella regione Puglia (<i>Deliberazione</i>)	98
ALLEGATO 2 (<i>Programma dell'indagine</i>)	101

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina dell'attività di enoturismo.

C. 804 Lucaselli e altri.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI, *presidente*, invita la relatrice, onorevole Almici, ad illustrare il provvedimento in esame.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, riferisce che la proposta di legge, di cui la

Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di enoturismo. Essa si compone di 9 articoli.

Evidenzia preliminarmente che come affermato nella Relazione illustrativa, la proposta di legge in esame nasce dalla necessità di attribuire il giusto valore e la dovuta concretezza al percorso del vino che ha una valenza non solo economica ma anche culturale, riconoscendo, così, una disciplina specifica all'attività di enoturismo al pari di quella legate all'agriturismo.

L'articolo 1 reca la definizione di « attività di enoturismo » – intesa come attività di conoscenza del prodotto vino esercitata in prossimità del luogo di produzione nonché l'ambito di applicazione dell'attività che comprende:

1) le attività formative e informative delle produzioni vitivinicole del territorio e della conoscenza del vino, con particolare

riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività;

2) le attività di accoglienza e ospitalità dei turisti presso le cantine;

3) le visite alle cantine e ai vigneti, le degustazioni dei vini presso le cantine nonché la somministrazione di alimenti non cucinati e legati alle tipicità dei territori in cui si trovano le cantine e i vigneti.

L'articolo 2 detta disposizioni in materia di requisiti, riconoscimento e revoca.

In particolare il comma 1, stabilisce che, ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica, le aziende agricole e le cantine devono possedere i requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza secondo parametri qualitativi come definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 luglio 2000.

Il comma 2 indica i soggetti che possono esercitare attività di enoturismo.

Essi sono: l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con l'attività di conduzione dei vigneti; le cantine, le cantine sociali cooperative e i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino; l'imprenditore turistico che svolge attività di turismo rurale e le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti vitivinicoli.

Il comma 3 individua nel possesso della qualifica di *sommelier* il requisito necessario che deve essere posseduto dal responsabile delle attività enoturistica ai fini dell'esercizio di tale attività.

Il comma 4 precisa che per esercitare l'attività enoturistica è necessario, tra l'altro, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo Sportello per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) competente per territorio, ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il comma 5 specifica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è

inflitta a chiunque svolga le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA, prevedendo, altresì, la sanzione della chiusura disposta dal comune.

Il comma 6 attribuisce alle regioni il compito di disciplinare i tempi e le modalità per l'adeguamento, il riconoscimento e la revoca, in base alle disposizioni della presente legge, dell'attività enoturistica.

Il comma 7 demanda ad un apposito decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, la definizione degli *standard* minimi di qualità che gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono rispettare.

L'articolo 3 ha ad oggetto la formazione professionale degli operatori enoturistici. Il comma 1 prevede che le regioni promuovano iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori enoturistici, ai sensi della normativa regionale in tema di formazione professionale. Il comma 2 statuisce che l'attività di formazione venga svolta dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore. I corsi devono essere approvati dalla struttura regionale competente in materia di enoturismo e di turismo, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.

L'articolo 4 reca disposizioni relative all'istituzione del Portale nazionale dell'enoturismo presso il Ministero del turismo, la cui finalità consiste nella diffusione, valorizzazione e comunicazione della conoscenza dei dati relativi ai beni, ai servizi e alla produzione culturale dell'attività enoturistica nazionale.

L'articolo 5 introduce disposizioni inerenti la vigilanza e il controllo. Il comma 1 attribuisce ai comuni, fatte salve le competenze di altri soggetti indicati dalla normativa statale e regionale, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge. Il comma 2 prevede che gli stessi comuni siano tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale. Ai sensi del comma 3 i comuni trasmettono alla re-

gione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente. Il comma 4 prevede che le modalità di svolgimento dei controlli di cui ai precedenti commi sono stabilite con delibera della giunta regionale.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di regime tributario dell'attività enoturistica. Il comma 1 specifica che allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Secondo tale disposizione i soggetti che esercitano attività di agriturismo determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

L'articolo 7 reca una disposizione transitoria. Il comma 1 stabilisce che i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano attività di enoturismo si debbono conformare alle disposizioni contenute nella presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge medesima.

L'articolo 8 contiene le abrogazioni. In particolare il comma 1 dispone che siano abrogati: i commi da 502 a 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) e che resti fermo quanto previsto in materia di attività di oleoturismo dal comma 513 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) che ha previsto l'estensione delle disposizioni della citata legge di bilancio per il 2018 anche alle attività di oleoturismo.

Ricorda, in proposito, che secondo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2018 che si intende abrogare, l'enoturismo comprende allo stato tutte le attività di

conoscenza del vino svolte nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

Il comma 2 specifica che è abrogato, altresì, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2019. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto, in materia di requisiti e *standard* minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo previsto dall'articolo 2, comma 7, della presente legge.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'ippicoltura.

C. 329 Gadda.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI (LEGA) *presidente*, invita il relatore, onorevole Davide Bergamini, a svolgere la relazione introduttiva.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, riferisce che la proposta di legge di cui oggi la XIII Commissione avvia l'esame in sede referente, si compone di tre articoli e, come è dato leggere nella relazione introduttiva, si pone l'obiettivo di incentivare lo sviluppo e il rafforzamento della filiera degli equidi, definendo un nuovo ed adeguato quadro

normativo che permetta alle imprese che curano il ciclo di sviluppo biologico dell'equide di poter essere considerate, a pieno titolo, anche ai fini della partecipazione ai piani di sviluppo regionale, come parte del comparto agricolo e di poter sviluppare, anche attraverso la specifica definizione di cosa debba intendersi per attività connesse, una filiera produttiva capace di sostenersi e di diversificare l'attività, al pari di quanto è avvenuto per l'attività agricola e le attività ad esse connesse.

Ricorda che nella precedente legislatura la Commissione XIII (Agricoltura) in data 30 giugno 2020 ha iniziato l'esame della proposta di legge (C. 2531 Gadda) « Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore ». Nei mesi tra settembre e dicembre 2020 è stato svolto un ciclo di audizioni informali di associazioni di categoria, enti di ricerca e rappresentanti di interesse. In data 30 marzo 2022 la Commissione ha approvato alcune proposte emendative e il testo risultante dagli emendamenti approvati è stato trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione dei pareri. Il provvedimento non ha concluso il suo iter a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

L'articolo 1, definendo l'ambito di applicazione, chiarisce che il provvedimento intende fornire una disciplina dell'attività di ippicoltura (comma 1). A tal fine il comma 2 specifica che l'attività in esame si riferisce a tutti gli equidi, siano essi destinati o non alla produzione di alimenti per il consumo umano. Sempre il comma 2 prevede che siano considerate attività agricole, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2135 del codice civile, le attività, svolte in forma imprenditoriale, di: gestione della riproduzione, gestazione, nascita e svezzamento degli equidi, nonché dell'allevamento. Il comma 4 definisce quali attività debbano essere intese, invece, come connesse a quelle di ippicoltura. Esse sono: l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza alla produzione del seme e la relativa gestione; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e pro-

mozione delle razze, anche con la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre; la gestione di scuole di equitazione e l'utilizzo del cavallo per scopi sociali o di ippoterapia, il mantenimento, anche per conto terzi, di cavalli di qualunque età, la promozione di attività di studio delle tecniche di ippicoltura nonché lo svolgimento di attività di mascalcia.

In base a quanto previsto dal comma 3, all'attività in esame si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali previste per il settore agricolo.

Qualora le attività di cui al comma 3 (attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento svolte in forma imprenditoriale) siano svolte a favore di terzi, il reddito di questi è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento (articolo 56-*bis*, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 – TUIR) (comma 5).

Ricorda, in proposito, che il citato articolo 56-*bis* stabilisce che il reddito che eccede i limiti entro i quali l'allevamento di animali può generare reddito agricolo – essere cioè svolto con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno – concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente. Sempre l'articolo 56-*bis* prevede che, per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli connessi all'allevamento il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a re-

gistrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Alla cessione e vendita degli equidi, nonché di quelli giunti a fine carriera sportiva professionale si applica l'Iva agevolata al 5,5 per cento (comma 6). Gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura ai sensi del comma 2 sono considerati, ai fini previdenziali e assistenziali, lavoratori agricoli dipendenti (comma 7). Infine, si fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico (comma 8).

L'articolo 2 reca la consueta clausola di salvaguardia prevedendo che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie stabilendo che agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 aprile 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, invita il relatore, onorevole Davide Bergamini, ad illustrare il provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni riunite VI Finanze e XII Affari sociali sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2023, avente ad oggetto misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Il decreto-legge si articola in quattro Capi e si compone di 25 articoli e due allegati. Il capo I contiene le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (articoli 1-7); il capo II prevede disposizioni in materia di salute (articoli 8-16); il capo III contiene misure in materia di adempimenti fiscali (articoli 17-23) mentre il capo IV (articoli 24 e 25) prevede le disposizioni finanziarie e finali.

Con riferimento ai profili di interesse della XIII Commissione segnala in particolare le seguenti disposizioni.

L'articolo 2, commi 1 e 2, proroga anche al secondo trimestre 2023 l'aliquota IVA agevolata al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di aprile, maggio e giugno 2023.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504 del 1995, stabilisce che sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi

del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili. Sono, invece, considerati compresi negli usi industriali, tra gli altri, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, anche se riforniscono utenze civili. Evidenzia, altresì, che l'IVA agevolata è, altresì, prevista per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

L'articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

Si tratta in particolare del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per cento (in luogo del 45 per cento) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore e nelle quali possono rientrare anche le imprese agricole, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento (in luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, nelle quali possono essere

comprese anche le imprese agricole, pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico. Le disposizioni in esame regolano, altresì, le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

L'articolo 6 introduce, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, una deroga alla disciplina vigente in ordine alla determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti (società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola) di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, correlato alla produzione di agroenergia oltre i limiti di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005.

La disposizione sopra richiamata prevede, in particolare, che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

L'articolo 6 in esame interviene su tale disciplina stabilendo che, per il periodo di

imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minore valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente e il valore di 120 euro/MWh. Questo intervento, particolarmente auspicato dalle imprese agricole che producono energia rinnovabile, consente di applicare a tali produzioni una tassazione meno dipendente dall'aumento dei costi energetici.

Infine, il comma 4 dell'articolo 24, che reca disposizioni finanziarie di diversa natura, incrementa di 200.000 euro per l'anno 2023 il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 234 del 2021, n. 234.

Ricorda, in proposito, che per il citato Fondo è stata prevista una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 31 milioni di euro per l'anno 2023, e che ne è stato previsto un altro, destinato alla stessa finalità ma per interventi di parte corrente con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023.

Alla luce di quanto sopra esposto, si riserva di presentare al termine del dibattito, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, invita il relatore ad illustrare la proposta di parere, che è stata anticipata per le vie brevi a tutti i commissari nella mattinata.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Stefano VACCARI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore, giudicando il provvedimento in esame del tutto inadeguato ad affrontare con misure strutturali le criticità riguardanti il com-

parto agricolo; stigmatizza in particolare l'irrisorietà delle risorse stanziare dall'articolo 24, comma 4 per il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano.

Ricorda, più in generale, come tale mancanza di misure strutturali è stata sollevata dal suo gruppo anche durante l'esame del disegno di legge di bilancio che, al pari, non ha previsto interventi soddisfacenti per il settore agricolo. In tale contesto ribadisce pertanto il voto contrario del gruppo del Partito democratico.

Marco CERRETO (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 14.55.

Sull'emergenza legata alla presenza del patogeno *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

(Deliberazione).

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledì 5 aprile 2023, si è convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Comunica che sul programma dell'indagine (*vedi allegato 2*) è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera.

Fa presente inoltre che, a seguito dell'odierna deliberazione, i lavori dell'indagine conoscitiva potranno iniziare già a partire dalla prossima settimana e che

l'indagine dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2023.

Propone, quindi, di deliberare l'avvio dell'indagine conoscitiva secondo il programma concordato.

La Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (C. 1060 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo,
considerate con particolare favore le misure ivi previste di interesse del comparto primario contenute: nell'articolo 2, il quale proroga, anche al secondo trimestre 2023, l'aliquota IVA agevolata al 5 per cento, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali; nell'articolo 4 che riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022, per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese; nell'articolo 6, il quale prevede per il periodo di imposta in corso al

31 dicembre 2022 che, per la determinazione del reddito connesso alla produzione di agroenergia oltre certi limiti, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minore valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente e il valore di 120 euro/MWh; nell'articolo 24, comma 4, infine, che incrementa di 200.000 euro per l'anno 2023 il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno
Xylella fastidiosa nella regione Puglia.****PROGRAMMA DELL'INDAGINE***Il fenomeno.*

Come è noto, la *Xylella fastidiosa* è un fitopatogeno, diffusosi in alcune aree della Regione Puglia, che ha colpito migliaia di olivi, provocandone il disseccamento rapido, e causato perdite gravissime all'olivicultura, uno dei principali strumenti di tutela e valorizzazione economica, ambientale e paesaggistica di quella parte di territorio. Dopo i primi casi di contaminazione verificatisi nel 2013, sono state progressivamente messe in atto delle misure fitosanitarie ed interventi finanziari destinati a contrastare tale patogeno nonché a sostenere gli imprenditori del settore e i territori interessati. Il batterio, pur avendo interessato in particolare la Regione Puglia, che, comunque, è la prima regione per la produzione di olio, ha trovato terreno fertile per la diffusione anche a causa dell'abbandono dei terreni agricoli e alla conseguente incuria che ne deriva, fenomeno che necessita di un'azione di contrasto anche attraverso la previsione di nuovi e moderni impianti.

La normativa comunitaria.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è intervenuto per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* disponendo: lo svolgimento di indagini annuali sulla presenza dell'organismo nocivo; l'adozione di specifici piani di emergenza; l'individuazione di aree delimitate, e, in caso di necessità, la rimozione delle piante; l'adozione di misure contro i vettori dell'organismo nocivo; la distruzione, se del caso, delle piante infette; l'obbligo di sorveglianza annuale dell'area delimitata.

Sono state, poi, previste, ulteriori misure per: il contenimento nella zona infetta; l'impianto di piante specifiche in zone infette; gli spostamenti delle piante all'interno dell'Unione; l'introduzione nell'Unione di piante ospiti; i controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione e delle piante ospiti verso l'Unione. Sono state, poi, previste attività di comunicazione, attraverso campagne di sensibilizzazione.

L'Allegato I del Regolamento contiene l'elenco delle piante notoriamente sensibili a una o più sottospecie dell'organismo nocivo specificato (« piante ospiti »), l'Allegato II reca l'elenco delle piante notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell'organismo nocivo specificato (« piante specificate »), l'Allegato III reca l'elenco delle Zone infette nelle quali sono applicate le misure di contenimento, l'Allegato IV indica i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa* e delle sue sottospecie, mentre l'Allegato V contiene i modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini svolte nelle aree delimitate.

Il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola.

In ambito nazionale, le principali misure legislative in materia sono contenute nel decreto-legge n. 27 del 2019, agli articoli 8-ter, recante misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* e 8-quater, recante il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, attuato, poi, con decreto ministeriale 6 marzo 2020 e dotato di risorse finanziarie pari a 300 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro nell'anno 2020 e 150 milioni di euro nell'anno 2021 così ripartite:

AZIONI	Millioni di €	MISURE	2020	2021	TOTALE
1	5,00	A. Contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo	2,00	3,00	5,00
2	250,00	A. Rimozione piante disseccate a seguito di <i>Xylella</i> nella zona infetta	5,00	15,00	20,00
		B. Reimpianti e riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti	14,00	26,00	40,00
		C. Riconversioni verso altre colture	10,00	15,00	25,00
		D. Salvaguardia olivi secolari o monumentali	1,00	4,00	5,00
		E. Sostegno al reddito: interventi compensativi imprese agricole	85,00	35,00	120,00
		F. Interventi compensativi in favore dei frantoi oleari	20,00	15,00	35,00
		G. Sostegno alle imprese vivaistiche	2,00	3,00	5,00
3	10,00	A. Contratti di filiera e di distretto	-	5,00	5,00
		B. Diversificazione dell'economia rurale e accorpamento fondiario	-	5,00	5,00
4	25,00	A. Comunicazione e informazione	2,00	3,00	5,00
		B. Ricerca e sperimentazione	5,00	15,00	20,00
5	10,00	A. Potenziamento rete laboratori pubblici	2,00	3,00	5,00
		B. Monitoraggio e diagnostica	2,00	3,00	5,00
TOTALE AZIONI	300,00	TOTALE MISURE	150,00	150,00	300,00

In particolare, in attuazione della misura relativa agli interventi compensativi in favore dei frantoi oleari, è stato emanato il DM n. 239983 del 26 maggio 2022, relativo alla Campagna di commercializzazione 2020-2021.

Con riferimento, invece, alla concessione dei contributi per le operazioni di sostituzione di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con almeno pari numero di specie arboree diverse dall'ulivo e non ospiti di *Xylella fastidiosa*, è stato emanato il decreto 1° settembre 2022 e destinati 25 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2020 e 15 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2021.

Responsabile della misura è la Regione Puglia che, in qualità di soggetto attuatore, è chiamata a redigere le procedure di accesso ai finanziamenti e le relative modalità di gestione delle istruttorie e può avvalersi per le attività operative del supporto dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Per la concessione di contributi destinati al potenziamento della rete di laboratori pubblici è stato emanato il decreto 13 settembre 2022 e sono stati destinati 5 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2020 e 3 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2021.

Con il D.M. 24 gennaio 2022 è stato, poi, adottato il Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa*, che ha individuato le azioni da intraprendere nel territorio nazionale in caso di presenza sospetta o confermata di *Xylella fastidiosa*. La finalità del Piano è quella di individuare le risorse e definire i compiti, le responsabilità e le modalità d'intervento e coordinamento dei diversi livelli istituzionali responsabili della prevenzione e delle attività di eradicazione, al fine di assicurare un tempestivo ed efficace intervento nella gestione di una emergenza fitosanitaria.

Il Servizio fitosanitario nazionale.

Il Servizio fitosanitario nazionale, autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, provvede, con le strutture di cui al Capo II del citato decreto legislativo n. 19 del 2021, all'attuazione del Piano di emergenza, secondo le rispettive competenze. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 19 del 2021, al Servizio fitosanitario centrale compete il coordinamento e l'interlocuzione con la Commissione europea e le altre Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario; ad esso spetta, altresì, l'adozione dei piani di emergenza e di azione nazionali, dei provvedimenti e delle ordinanze

fitosanitarie. A seguito della conferma ufficiale del ritrovamento della *Xylella fastidiosa*, il Servizio fitosanitario regionale competente avvia senza indugio le indagini per risalire all'origine della contaminazione e adotta immediatamente le prime misure fitosanitarie urgenti necessarie a eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata.

Con determinazione del dirigente della sezione Osservatorio Fitosanitario del 17 novembre 2022, n. 127, sono state confermate le aree delimitate ai sensi dell'articolo 4 del Reg. UE 2020/1201 (Zone infette in Italia – Allegato III): provincia di Lecce, provincia di Brindisi, i comuni della provincia di Taranto (Avetrana, Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella), Locorotondo, (comune della provincia di Bari) ed è stata istituita una nuova area delimitata denominata Valle D'Itria, la cui zona infetta comprende l'intero agro comunale di Polignano a Mare, Monopoli, Alberobello e parte dell'agro di Castellana Grotte, stabilendo che la zona cuscinetto della nuova area comprenda un territorio di larghezza di 5 chilometri dalla zona infetta, territorio di cui fa parte la zona residua dell'agro di Castellana Grotte e degli agri di Mola di Bari, Conversano, Putignano e Noci.

Altre misure.

Tra le altre misure legislative per il contenimento della *Xylella* si ricorda che:

la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 2015 del 2017) ha disposto lo stanziamento di apposite risorse per finanziare i contratti di distretto per i territori danneggiati dal predetto batterio; il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a favore delle imprese agricole danneggiate dal medesimo batterio negli anni 2016 e 2017 e

l'estensione al settore olivicolo del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cereali-coli, di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, conseguentemente, incrementando le risorse del predetto Fondo da destinare al reimpianto di piante tolleranti o resistenti alla *Xylella fastidiosa* nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio;

la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per sostenere le attività di ricerca svolte dal CNR per il contenimento della *Xylella fastidiosa* (all'articolo 1, comma 325) ed è stata prevista la possibilità di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti alla *Xylella fastidiosa* anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate (all'articolo 1, comma 764).

Sono state, inoltre previste:

la possibilità, per un periodo di sette anni, per il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo di terreni, di procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento (decisione di esecuzione (UE) 2015/789), in deroga al divieto di abbattimento degli alberi di olivo o della procedura di abbattimento per morte accertata o improduttività e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica, nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale; a seguito dell'estirpazione è consentito al proprietario, al conduttore o al detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate; la misura è stata prorogata per l'anno 2023 dall'articolo 8-ter del decreto-legge n. 27 del 2019;

la possibilità, per i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori con centri

aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*, di essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789; tali soggetti sono chiamati a garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono, altresì, assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali; la misura è stata prorogata per l'anno 2023 dall'articolo 8-ter del decreto-legge n. 27 del 2019;

al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno, è stato disposto, per l'anno 2023, l'esenzione dall'imposta ipotecaria e da quella catastale, mentre l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoltori in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari; per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà; per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata; tali agevolazioni fiscali valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto in materia di incentivi impianti fotovoltaici in ambito agricolo (articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012 e articolo 15, comma 1-novies, del decreto-legge n. 198 del 2022).

Studi e ricerche in materia.

Il Protocollo CREA anti-Xylella.

I risultati di uno studio, pubblicati su *Research Square-Scientific Reports* il 7 febbraio scorso, hanno evidenziato, mediante sensori posti su satelliti, la capacità degli ulivi trattati con la procedura agronomica messa a punto dal CREA di ridurre la carica batterica dopo due anni di trattamenti e tornare produttivi.

L'attività parlamentare nella XVIII legislatura.

Nella scorsa Legislatura la Commissione Agricoltura ha già svolto un'apposita indagine conoscitiva sul fenomeno, che ha portato all'approvazione di un documento conclusivo nella seduta del 21 febbraio 2019.

Il permanere dell'emergenza e i fattori di criticità.

Con l'aggiornamento del monitoraggio nel 2022, non solo i comuni rientranti nella zona infetta della provincia di Bari sono passati da uno a cinque, a cui se ne aggiungono altri 4 rientranti nella zona cuscinetto, ma si è aperto un nuovo e più grave scenario, dal momento che nella zona « Valle d'Itria » è stata prevista l'adozione di misure di eradicazione, a differenza di quanto disposto nella zona infetta del Salento, che è stata oggetto esclusivamente di misure di contenimento, ed è stata vietata la possibilità di impiantare le specie che hanno mostrato sensibilità al genotipo ST 53 della *Xylella*, tra le quali rientra anche il mandorlo e il ciliegio, colture che caratterizzano la produzione della zona in modo rilevante.

Nella penisola salentina le piante di olivo sono in gran parte distrutte, eccetto per le piante di Leccino che si sono mostrate resistenti al batterio e per quelle rientranti nella varietà FS-17 favolosa. In questi ultimi 10 anni la parte sud della Regione (province di Lecce e di Brindisi) ha visto compromesso gran parte del patrimonio olivicolo, il che ha inciso non solo

sull'economia delle aziende agricole ma ha anche determinato un problema paesaggistico e di minore attrattività del turismo. Nel corso della stagione estiva sono aumentati, a causa dell'essiccazione delle piante di olivo, fenomeni, dolosi o colposi, incendiari. Il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola stenta ad essere attuato, in particolare nella parte relativa al reimpianto di ulivi resistenti e nella diversificazione con l'impianto di altre colture. In molti casi gli agricoltori salentini si sono trovati impreparati nel gestire la tipologia di piante richiamate per le quali sono permessi esclusivamente due sistemi di impianto, uno tradizionale e l'altro intensivo, con conseguenti e significative criticità in ordine all'attecchimento delle piantine.

Sussistono, poi, numerose problematichità in ordine alla liquidazione delle risorse a favore degli agricoltori per i reimpianti degli olivi secchi rispetto alle domande singole e collettive presentate. Risultano, altresì, ancora da avviare le altre misure di sostegno per il contrasto al vettore e per la diversificazione produttiva, mentre non ha riscontrato un'accoglienza positiva la misura per gli innesti degli olivi monumentali, che ha registrato l'adesione di solo 91 aziende agricole.

Occorre, quindi, acquisire ogni elemento utile relativo alle problematiche riscontrate nell'attuazione del Piano per la rigenerazione olivicola e sulla necessità di un suo aggiornamento.

Alla luce degli elementi evidenziati, la Commissione Agricoltura ritiene indispensabile svolgere un'indagine conoscitiva sui meccanismi di attuazione delle misure di contenimento e di eradicazione del fitopatogeno previsti dalla normativa vigente, con particolare attenzione ai profili di coordinamento tra le attività dei diversi soggetti coinvolti, anche al fine di individuare le criticità che rendono non soddisfacenti nel complesso i risultati ottenuti nell'attività di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, ovvero di concentrarsi sull'approfondimento, la valutazione e l'indicazione di risposte alle criticità che prescindano anche dalla cura del fitopatogeno.

Per acquisire gli elementi conoscitivi sugli aspetti sopra indicati, l'indagine conoscitiva si articolerebbe in una serie di audizioni di tutti i soggetti che possono dare un utile contributo in vista della elaborazione di strategie di intervento, di soluzione dei problemi e di prevenzione di situazioni di emergenza.

A tal fine nell'ambito dell'indagine la Commissione intenderebbe ascoltare:

il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o il Sottosegretario con delega;

il Ministro per gli affari europei;

il Ministro della cultura;

il Presidente della Regione Puglia e l'Assessore all'agricoltura della medesima Regione;

i rappresentanti della Conferenza Unificata;

i rappresentanti del Servizio fitosanitario operante presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia;

il Direttore dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della Puglia;

rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di ulteriori enti di ricerca con competenza specifica in tale ambito;

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;

i Presidenti dei Tribunali amministrativi di Bari e di Lecce;

rappresentanti del Distretto agroalimentare di qualità Jonico Salentino;

rappresentanti dell'ordine degli agronomi e dei dottori forestali e degli agrotecnici;

il Rettore dell'Università del Salento;

rappresentanti delle organizzazioni di categoria, anche di settore;

rappresentanti di altri enti ed organismi con competenza nel settore;

il Generale Giuseppe Silletti, già Commissario straordinario per l'emergenza *Xylella*;

esperti del settore.

L'attività di indagine si articolerebbe inoltre in eventuali sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare, di cui sarà di volta in volta chiesta autorizzazione al Presidente della Camera.

L'indagine si concluderebbe entro il 31 dicembre 2023.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione Tessile e Moda (Sistema Moda Italia-SMI), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della « Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE » (COM(2022)677 final) 107

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di TIM, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final) 107

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Google Italia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final) 108

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Apple, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final) ... 108

AVVERTENZA 108

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 aprile 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione Tessile e Moda (Sistema Moda Italia-SMI), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della « Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la

direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE » (COM(2022)677 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 aprile 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di TIM, nell'ambito dell'esame della Comunicazione con-

giunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 aprile 2023.

Audizione di rappresentanti di Google Italia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 aprile 2023.

Audizione di rappresentanti di Apple, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	109
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	109

AUDIZIONI

Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe CAVO DRAGONE.

Giuseppe CAVO DRAGONE, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, il deputato Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Enrico BORGHI (PD-IDP), e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S), i deputati Ettore ROSATO (A-IV-RE), Angelo ROSSI (FdI), e Marco PELLEGRINI (M5S), ai quali risponde Giuseppe CAVO DRAGONE, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ammiraglio Cavo Dragone, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La seduta comincia alle 16.20.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, cede la parola al deputato Angelo ROSSI, relatore sul provvedimento.

Il deputato Angelo ROSSI, *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

(Il Comitato approva).

La seduta termina alle 16.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo – Rel. Baldelli (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XII)	5

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti della deputata Alessia Morani, pendente presso il tribunale di Bergamo (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 9) (<i>Esame e rinvio</i>)	10
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei <i>social media</i> .	
Audizione del professor Stefano Ceccanti, Università degli studi « La Sapienza »	12

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio .	13
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (C. 1060 Governo).	
---	--

Audizione dell'Associazione italiana ospedalità privata (AIOP) e dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani-Emergenza area critica (AAROI-EMAC)	14
Audizione dell'Associazione ricercatori in sanità-Italia (ARSI) e di FederSpecializzandi	14
Audizione delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL	14
Audizione del Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria (Sumai Assoprof)	14
AVVERTENZA	14

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C. 1067 Governo), di rappresentanti di Kyoto Club, Italia Nostra e WWF	16
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	17
--	----

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, di rappresentanti dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, dell'Associazione nazionale Giuristi democratici APS, dell'Associazione Rete Lenford e dell'Associazione Famiglie Arcobaleno	18
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, di Salvatore Curreri, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università Kore di Enna, e di Marilisa D'Amico, professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano Statale	18
---	----

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, di Cinzia Ammirati, avvocato, di Michele Laforgia, avvocato, e di Massimo Clara, avvocato	19
---	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 974 Governo e C. 853 Formentini ed altri (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	21
--	----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 913, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	21
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	22
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	28
SEDE CONSULTIVA:	
DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione svolta a Berlino (13 e 14 marzo 2023)	33
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni del presidente)</i>	34
Sugli esiti della missione svolta a Belgrado (20 e 21 marzo 2023)	33
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni del presidente)</i>	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
IV Difesa	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dell'Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia, Ing. Massimo Comparini, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa	40
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2022, denominato « Aeroporti azzurri », relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica militare. Atto n. 30 (<i>Esame e rinvio</i>)	40
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2022, denominato « Mezzi tattici », relativo al rinnovamento e al mantenimento dell'autovettura da ricognizione e del veicolo multiruolo dell'Esercito italiano. Atto n. 31 (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2022, denominato « Caserme verdi », relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in	

materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico. Atto n. 32 (<i>Esame e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	46
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni III e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ENEA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	50
VI Finanze	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative. C. 321 Orfini (<i>Esame e rinvio</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione cultura: audizione di Padre Paolo Benanti, professore di teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana, e di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	70
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del ragioniere Giuseppe Coccorullo a presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Nomina n. 5 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703 Rotelli).

Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) (in videoconferenza), della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (CONFETRA) (in videoconferenza), dell'Associazione italiana imprese di logistica (Assologistica) (in videoconferenza) e della Federazione nazionale dei sistemi e delle modalità di trasporto e delle attività connesse (Federtrasporto) (in videoconferenza) 73

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703 Rotelli).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile (ALIS), della Federazione delle imprese di logistica e spedizione (Federlogistica) (in videoconferenza) e della Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali (Fedespedi) (in videoconferenza) 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 73

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Motus-E 74

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Autostrade per l'Italia (ASPI) 74

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese servizi autostradali (ANISA) 74

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL 74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 74

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte e C. 432 Orlando, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL 75

Audizione di rappresentanti di Confimi Industria 75

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) (*Esame e rinvio*) 75

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (*Esame e rinvio*) 78

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 80

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	81
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base dalla Commissione</i>)	87

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di enoturismo. C. 804 Lucaselli e altri (<i>Esame e rinvio</i>)	92
Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda (<i>Esame e rinvio</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	100

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia (<i>Deliberazione</i>)	98
ALLEGATO 2 (<i>Programma dell'indagine</i>)	101

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione Tessile e Moda (Sistema Moda Italia-SMI), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della « Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE » (COM(2022)677 final)	107
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di TIM, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final)	107
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Google Italia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final)	108
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Apple, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final) ...	108
--	-----

AVVERTENZA	108
------------------	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	109
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	109

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



19SMC0032600